

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto del Presidente della Repubblica reca il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca.

A quattro anni di distanza dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 164 (che lo schema di provvedimento, in esame, abroga e sostituisce) occorre adeguare la struttura organizzativa all'evoluzione degli indirizzi politici e al mutato contesto tecnologico, economico e culturale del Paese.

La formazione superiore e la ricerca hanno subito negli ultimi anni notevoli cambiamenti: maggiore rilevanza della formazione post- universitaria, portando i dottorati di ricerca fuori dalle "mura" accademiche, in contiguità con il mondo industriale (si pensi ai dottorati innovativi, a quelli industriali), favorendo un, sempre più imprescindibile, connubio tra pubblico e privato; la particolare cura verso il diritto allo studio per la cui tutela questo Ministero si è mosso su molteplici fronti (si pensi all'*housing* universitario, all'Erasmus italiano ecc.), la valorizzazione di un settore di eccellenza, tutta italiana (quello dell'arte, della musica e del *design*).

Si sono raggiunti importanti traguardi, nel perseguirli, tuttavia, ci si è avveduti che la struttura ministeriale aveva un estremo bisogno di rinnovamento al fine di adeguare la struttura organizzativa alle scelte politiche e ai nuovi indirizzi e obiettivi da perseguire.

Il vigente provvedimento di organizzazione distribuisce le competenze in base ad un criterio di ripartizione, reso ormai obsoleto dalla natura estremamente dinamica e trasversale dei nuovi obiettivi che il Dicastero si prefigge.

La divisione nell'attribuzione delle funzioni non può più avvenire sulla base della natura dell'ente vigilato (università, ente di ricerca, istituzioni di alta formazione artistica e musicale) in virtù delle naturali e fisiologiche sovrapposizioni, dovute ad analoghe esigenze di *policies* del Ministero.

Lo schema di decreto predisposto adotta, pertanto, un criterio di ripartizione di tipo funzionale, a ciascuna direzione generale sono attribuite delle funzioni specialistiche che possono coinvolgere tutte e tre le tipologie di enti vigilati.

Ciò ha comportato una vera e propria revisione del precedente articolato normativo per cui la tecnica redazionale adottata non poteva essere quella della novella (utile, *a contrario*, laddove si fosse trattato di modifiche puntuali, al fine di rendere le stesse maggiormente intelleggibili), ma quella della riscrittura completa del testo normativo, con contestuale abrogazione del precedente.

Lo schema di regolamento, dunque, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1998, provvedendo al riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o che sono comunque obsolete ed all'introduzione di nuove, in linea con l'indirizzo del Governo volto alla semplificazione ordinamentale, fa ricorso alla tecnica della compilazione unitaria delle fonti di livello regolamentare (si veda, su punto, Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli Atti Normativi, parere n. 1375/2021).

Del resto, i caratteri di novità sono tali da rendere il nuovo schema di regolamento un vero e proprio "intervento di sistema" con l'istituzione di direzioni generali più "trasversali" e confacenti alle



ampliate esigenze della formazione superiore e della ricerca, dovute ad incessanti trasformazioni nei campi delle nuove tecnologie, della ricerca, delle espressioni artistiche (musica, *design*, *fashion design*, regia, cinematografia, teatro, danza) in contesti internazionali sempre più competitivi.

Tra le novità proposte, rispetto alla vigente organizzazione del Ministero, occorre, *in primis*, sottolineare l'istituzione di due nuove direzioni generali: la *Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post- universitaria* e la *Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca*.

Oltre agli scopi di cui si è detto in precedenza, nelle due direzioni, nell'ambito di un ripristinato quadro di completezza delle competenze, troveranno allocazione, rispettivamente, le funzioni che sarebbero spettate, in base all'articolo 51-*ter* del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, alla Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario (soppressa con decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74) - con compiti di supporto agli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica (*ex* articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368) e all'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie (*ex* articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009), nonché alla Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca (soppressa con il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74), avente come obiettivo la promozione del coordinamento delle attività di ricerca delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di perseguire obiettivi di eccellenza e incrementare la sinergia e la cooperazione tra gli enti citati ed il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, nonché un'attenta valutazione dei progetti di ricerca.

Nell'ambito della competenza della neo istituita direzione, vale a dire quello della formazione post-universitaria nel suo complesso, un particolare rilievo si è voluto dare alla formazione superiore specialistica in ambito medico e sanitario che costituisce un *asset* strategico delle politiche del Governo.

Tale nuova direzione, infatti, avrà un ruolo preciso nell'ambito del percorso di riforma del sistema di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia di cui al disegno di legge recante «*Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria*», approvato al Senato della Repubblica in data 27 novembre 2024 e attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Inoltre, l'attività di tale direzione avrà riguardo al sistema della formazione dei medici specialisti in maniera correlata alla programmazione dei fabbisogni dei medici a livello nazionale. Il settore ha sempre più bisogno di interventi di programmazione e valorizzazione in un'ottica di interdisciplinarietà, volti ad evitare la carenza di professionisti in determinati settori di specializzazione di area medica, ritenuti meno attrattivi rispetto ad altri.

Rispetto al testo in vigore, la nuova proposta organizzativa prevede quale ulteriore elemento di novità l'istituzione di una *Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore* che risponde all'esigenza di assicurare maggiore efficacia ed efficienza all'azione amministrativa di titolarità del Ministero. Il raggiungimento degli obiettivi in tempi brevi



(efficacia) con il minor dispendio di risorse umane, strumentali, economiche (efficienza) non può essere assicurato prescindendo da una attenta programmazione e da analisi di sostenibilità delle azioni che si intendono intraprendere.

Tra i compiti specifici della neocostituita direzione generale si inserisce, tra l'altro, quello della programmazione e conseguente assegnazione delle risorse finanziarie. La programmazione circa la ripartizione delle stesse, unitamente alla comunicazione dei risultati della programmazione ai destinatari, consentirà ai soggetti beneficiari l'impiego consapevole e ottimale dei finanziamenti attribuiti.

A seguito della nuova ripartizione delle funzioni, si provvede con l'intervento proposto ad una ridefinizione dei fabbisogni delle strutture e degli uffici del Ministero, anche in termini di puntuale verifica delle competenze professionali necessarie allo svolgimento dei compiti assegnati a ciascuna articolazione organizzativa, ed in particolar modo a quelle di nuova istituzione.

Sotto il profilo organizzativo, in ragione del menzionato accrescimento delle funzioni poste in capo al Ministero, il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 28, comma 2-ter, ha disposto l'aumento della sua dotazione organica di quaranta unità, delle quali una con qualifica dirigenziale di livello generale, tre con qualifica dirigenziale di livello non generale e trentasei unità appartenenti alla III area funzionale, posizione economica F1. Alla stessa stregua, il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, all'articolo 19-quinquies, ha disposto l'incremento della dotazione organica del Ministero dell'università, a decorrere dal 2022, di un numero complessivo di 40 unità di personale (1 dirigente generale, 3 dirigenti non generali e 36 unità di personale di Area III-F1).

Ad integrazione di quanto sopra riportato, il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, ha inoltre autorizzato gli incrementi delle dotazioni organiche di cui alla tabella A dell'allegato 1 al medesimo decreto-legge, ovvero due posizioni dirigenziali di prima fascia e due posizioni dirigenziali di seconda fascia, conservando e razionalizzando le relative funzioni nell'ambito delle attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca.

A tal fine, avuto riguardo alle effettive esigenze operative, si individuano all'interno dello schema di regolamento le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e alle aree prima, seconda e terza del Ministero, definite alla Tabella A, che costituisce parte integrante del regolamento.

In particolare, si evidenzia che l'incremento degli uffici di livello dirigenziale generale è stato disposto con interventi legislativi succedutisi nel tempo che hanno incrementato la dotazione organica dei dirigenti di prima fascia con fonte di ragno primario in conformità a quanto previsto dalla riserva di legge di cui all'art. 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.



Tale incremento, partendo dalla dotazione organica di 6 dirigenti di prima fascia prevista dall'originaria formulazione dell'art. 51-*quater* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e recepita nel vigente D.P.R. n. 164/2020 (che include nella dotazione di 6 unità anche la figura del Segretario generale) è stata incrementata dagli interventi legislativi cronologicamente succedutisi nel seguente modo:

-l'art. 19-*quinquies* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha incrementato di una unità, portando quindi a 7 la dotazione organica degli uffici dirigenziali generali;

-l'art. 28, comma 2-*ter*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 ha incrementato di una unità, portando quindi a 8 la dotazione organica degli uffici dirigenziali generali;

-l'art. 9, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, tabella A, modificando l'art. 51-*quater* del d.lgs. 300 del 1999, ha infine incrementato di ulteriori due unità la dotazione degli uffici dirigenziali generali, portando la dotazione da 8 a 10, senza però abrogare gli incrementi già disposti dal legislatore con i citati articoli 19-*quinquies* del decreto-legge n. 4 del 2022 e con l'art. 28, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 50 del 2022.

Ne consegue che la previsione, nello schema di regolamento proposto, di nove posizioni dirigenziali di prima fascia (otto direzioni generali più il segretario generale) rientra nei limiti della dotazione organica prevista con fonte normativa primaria.

Nello specifico, risultano accresciute le funzioni amministrative correlate all'organizzazione e al funzionamento del coordinamento delle attività concernenti la ricerca, l'università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione, oltretutto, più in generale, agli obiettivi di politica economica di crescita della produttività e della competitività del Paese, anche alla luce degli effetti che avrà il significativo processo di riforma a seguito dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tale potenziamento è anche funzionale ad assicurare la più tempestiva e puntuale attuazione dello stesso PNRR. Quest'ultimo, infatti, rappresentando un'opportunità di significativa rilevanza per il sistema della formazione superiore e della ricerca, deve essere coordinato e gestito in modo strutturato e omogeneo attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti che caratterizzano l'Amministrazione.

Nel complesso, correlando i vantaggi attesi ai principali obiettivi perseguiti, si può evidenziare che l'intervento proposto reca un'ottimizzazione e razionalizzazione dei processi, indicando una puntuale distinzione delle singole competenze e delle singole funzioni delle direzioni preposte e chiarificando alcuni aspetti che sono risultati ambigui nell'applicazione operativa delle funzioni delle unità organizzative ministeriali. Tra gli obiettivi dell'intervento risulta, altresì, essere imprescindibile l'aggiornamento della *governance* della struttura per superare alcune rigidità presenti nel sistema attuale.

Inoltre, l'opzione regolatoria non presenta, dal punto di vista finanziario ed economico, alcun impatto prevedendo, a tal fine, espressamente la clausola di invarianza finanziaria all'articolo 14 del regolamento.



L'intervento di modifica regolamentare scelto risulta, pertanto, il più congruo e funzionale al raggiungimento degli obiettivi prefissati, disponendo, altresì, l'opportuna revisione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati, ai sensi dell'articolo 13 dello schema di regolamento, per accertarne la funzionalità ed efficienza dell'intero sistema organizzativo.

Si precisa, altresì, che gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro non rientrano nell'ambito applicativo del presente provvedimento, in quanto oggetto di un distinto regolamento.

Più nel dettaglio, l'**articolo 1 (Organizzazione del Ministero)** prevede l'articolazione del Ministero in otto direzioni generali, coordinate da un Segretario generale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 51-*quater* del decreto legislativo n. 300 del 1999, così come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, che prevede due ulteriori uffici di livello dirigenziale generale presso il Ministero dell'università e della ricerca.

Con l'istituzione delle nuove direzioni generali si è voluto, da un lato, rafforzare la capacità amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca mediante la definitiva integrazione al suo interno, come descritto in premessa, delle funzioni relative alle specializzazioni medico-sanitarie, nonché delle funzioni relative alla valutazione della ricerca e dall'altro, omogeneizzare le competenze.

In particolare, nell'ambito della competenza della direzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *f*), rientrano, oltre alle funzioni in materia di specializzazioni medico-sanitarie, anche le funzioni, già appartenenti, in base al testo vigente, alla direzione generale ordinamenti e diritto allo studio, in materia di dottorati di ricerca delle istituzioni universitarie e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nonché quelle in materia di formazione post-universitaria in generale.

Nell'ottica della ripartizione funzionale delle competenze le direzioni, di nuova istituzione o di rinnovata denominazione, afferiscono, essenzialmente a quattro precise *mission* istituzionali. In particolare, tre si ascrivono alla missione della formazione superiore (universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica); tre alla missione della ricerca; una all'internazionalizzazione; una è, invece assegnata alla realizzazione della missione dei servizi generali e istituzionali.

In tal modo, si intendono adeguare le competenze delle singole direzioni generali, razionalizzandone alcune funzioni e istituendo tre nuove direzioni generali che svolgono le funzioni previste dallo stesso regolamento nonché ogni altra funzione a esse connesse attribuita al Ministero dell'università e della ricerca.

I **commi 3 e 4** stabiliscono che, nelle materie di rispettiva competenza, le direzioni curano il contenzioso, stipulano accordi e convenzioni ed esercitano i poteri di accertamento e di ispezione previsti dalla normativa vigente. Nei restanti commi sono disciplinate le funzioni vicarie del segretario generale e dei direttori generali, prevedendo che possano essere affidate, rispettivamente, a uno tra i direttori generali e a un dirigente di seconda fascia nell'ambito della relativa direzione. Tale disposizione assicura il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa anche nel caso in cui uno dei dirigenti apicali risulti temporaneamente impossibilitato a svolgere le proprie funzioni. Infine, si attribuisce al Segretario generale il compito di convocare Conferenza permanente dei direttori generali, presieduta dallo stesso segretario, che opera presso il Segretariato generale,



quale strumento di coordinamento dell'azione amministrativa, oltre che consultivo nei confronti del Ministro.

Alla stessa stregua, lo schema di decreto, all'**articolo 2 (Segretariato generale)**, alla luce delle innovate ed incrementate funzioni delle direzioni generali, provvede ad aggiornare le competenze e le funzioni del Segretario generale, che si assommano a quelle già in capo alla stessa figura. L'articolo, coerentemente con le funzioni elencate all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, indica le competenze del Segretario generale, richiamando quelle previste in via generale e prevedendone altre correlate alla specificità del Ministero, riconducibili alla funzione generale di coordinamento dell'azione delle direzioni generali e a quella consultiva in favore del Ministro. Come specificato dal comma 1, il Segretario generale opera alle dirette dipendenze del Ministro ed esercita, in raccordo con il Capo di Gabinetto e con gli Uffici di diretta collaborazione, le proprie funzioni. Tra le varie attribuzioni si prevede, in particolare, che lo stesso possa adottare, nelle more dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali generali, i provvedimenti necessari per assicurare la continuità dell'azione amministrativa. Inoltre, viene esplicitato il ruolo del Segretario generale in caso di inerzia da parte dei direttori generali. La disposizione assegna, altresì, al Segretario generale funzioni di coordinamento nelle aree tematiche trasversali alla competenza delle direzioni generali, con particolare riferimento alla comunicazione istituzionale e ai rapporti con soggetti esterni. Inoltre, tra le nuove competenze inserite nell'articolato, si prevede che il Segretario sia responsabile, nell'ambito delle proprie funzioni, dell'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi, dei programmi e degli atti di alta amministrazione del Ministro e relativa attuazione, nonché dell'elaborazione delle proposte, sentito il Capo di Gabinetto, da sottoporre al Ministro dell'università e della ricerca, relativamente alle linee generali dell'organizzazione dell'Amministrazione.

Come precisato al comma 3, i dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa del ministero possano esercitare le attività programmatiche e i poteri di spesa connessi ai programmi, previa comunicazione al Segretario generale. La disposizione intende assicurare l'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni di coordinamento e vigilanza, nonché delle relative risorse finanziarie.

Rispetto al testo previgente (articolo 2, comma 2, lettera d)), le attività connesse agli obblighi di trasparenza - incluse le verifiche sul rispetto degli stessi nonché attività connesse alle funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 7 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190 - sono state spostate dall'ambito di competenza del Segretario generale e trasferite alla direzione generale del personale in ragione della circostanza che, essendo questa trasversale a tutto il Ministero e avendo competenze specifiche sul sistema informativo e le banche dati ministeriali, può, al meglio, assolvere ai compiti di valorizzazione della trasparenza e di supporto al responsabile per la prevenzione della corruzione che, comunque, mantiene la propria autonomia sulla base delle disposizioni vigenti.

L'importanza dell'attività di coordinamento è sottolineata dalle attività di cui alle lettere h) ed l) del comma 2 dell'articolo 2, le quali prevedono, rispettivamente, il coordinamento di tutte le fasi connesse all'attuazione del ciclo della *performance*, in attuazione degli indirizzi dell'autorità politica, e il coordinamento generale dei rapporti che le singole direzioni, in base alle loro specifiche competenze, hanno con gli organi ausiliari del Ministero (CRUI; Agenzia Nazionale della Ricerca; Agid; CNAM) e con le altre autorità, agenzie, organismi o enti pubblici.

L'articolo 2, comma 3, del nuovo schema di regolamento, prevede che i dirigenti, titolari di centri di responsabilità amministrativa del Ministero, esercitano le attività programmatiche ed i poteri di spesa



connessi ai predetti programmi previa comunicazione al Segretario generale. La mancata comunicazione non inficia le procedure di programmazione e di spesa, in quanto trattasi di una previsione finalizzata a consentire, al meglio, lo svolgimento, in maniera efficace ed efficiente, alla luce della conoscenza complessiva della spesa, da parte del Segretario generale, delle funzioni di coordinamento e di vigilanza.

L'**articolo 3** disciplina l'assetto della ***Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore***. La neocostituita direzione svolge, in raccordo con la direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, funzioni in materia di programmazione degli obiettivi pluriennali della formazione superiore e attività di promozione e valutazione della sostenibilità del sistema della formazione superiore, in termini di attività didattica, di ricerca e di terza missione, in relazione alle risorse finanziarie pubbliche disponibili e tenendo conto della capacità di attrarre risorse nazionali e internazionali. Svolge, altresì, una funzione fondamentale per il funzionamento del sistema universitario e della formazione superiore, in ambito di finanziamento, inclusi gli interventi di investimento, anche nel settore dell'edilizia e delle altre risorse strumentali. La consapevolezza dalla quale muove l'intervento risiede nella presa di coscienza della funzione assolutamente strategica del settore dell'alta formazione e della ricerca per l'Italia, come pure delle sue trasformazioni, caratterizzate dalla rapida e dirompente evoluzione tecnologica e dalle sue dinamiche altamente competitive a livello internazionale. Le modifiche normative intervenute negli ultimi anni hanno inciso notevolmente sulle modalità di attribuzione delle risorse statali al sistema universitario, così come nell'ambito dell'autonomia e del controllo finanziario. Da una parte, il nuovo sistema di assicurazione della qualità e di accreditamento delle istituzioni e dei programmi ha previsto un'ampia revisione della valutazione della qualità, la promozione di *best practices* e un legame più forte fra la *performance* delle università e la distribuzione dei finanziamenti. Dall'altra parte, sono state predisposte le linee guida relative alla struttura del bilancio delle università per garantire una migliore comparabilità fra le istituzioni e i controlli da parte delle autorità statali. A tal fine, la direzione è responsabile dei controlli previsti dalla normativa vigente sulle istituzioni della formazione superiore e sui consorzi universitari, compreso il monitoraggio dei bilanci e coordina le attività dirette all'attuazione della contabilità economico-patrimoniale.

Unitamente a tali attribuzioni, in funzione delle peculiari opportunità derivanti dai fondi a valere sul PNRR e della necessità di garantire una distribuzione efficiente e strategica degli stessi per il sistema universitario e della ricerca, è assicurata una funzione di valutazione degli impatti del finanziamento pubblico, e, in particolare modo, dei fondi nazionali e europei, compreso il PNRR, sulla comunità scientifica e territoriale di riferimento, anche attraverso analisi dei dati relativi alle pubblicazioni scientifiche, all'attività di diffusione della conoscenza, al coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, alla valorizzazione di infrastrutture, laboratori, impianti per la ricerca applicata anche in sinergia e collaborazione con imprese, attività conto terzi, realizzazione di brevetti e creazione di *start-up* e *spin-off*, anche in attuazione delle iniziative del PNRR.

Infine, si occupa dell'istruttoria dei procedimenti per la designazione dei rappresentanti del Ministero presso gli organi di revisione contabile delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

L'**articolo 4** individua le funzioni della rinominata ***Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica***,



in ragione delle esigenze derivanti dall'ampliamento di competenze *ad hoc* e di nuove funzioni amministrative atte a sostenere le attività didattiche, l'ammodernamento strutturale e tecnologico delle Istituzioni dell'alta formazione, artistica, musicale e coreutica, nonché le attività istruttorie ed amministrative ai fini dell'erogazione dei finanziamenti a favore delle stesse, notevolmente incrementate negli ultimi anni, stante le recenti revisioni dei regolamenti concernenti le procedure di reclutamento e della didattica all'interno delle AFAM e nelle more della revisione del sistema di *governance* e di razionalizzazione del sistema di valutazione della qualità delle attività del settore della formazione superiore, in coerenza con gli standard europei ed internazionali.

In tale ottica, alla direzione è attribuita la responsabilità in merito all'attuazione degli indirizzi e delle strategie per la promozione artistica relativamente al comparto delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché al sistema di accreditamento dei corsi di studio delle istituzioni universitarie, delle istituzioni AFAM e di ogni altra istituzione della formazione superiore, avendo cura, in particolare, della programmazione, del reclutamento e delle carriere dei docenti e del personale tecnico-amministrativo delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per quanto di competenza statale.

Inoltre, la stessa svolge un'attività di controllo sugli statuti, sugli ordinamenti didattici e sui regolamenti adottati da università e da fondazioni e consorzi universitari sottoposti al controllo ministeriale, nonché sugli statuti, sugli ordinamenti didattici e sui regolamenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle collegate istruttorie dei procedimenti di nomina dei rettori e di nomina e designazione degli organi di governo e dei rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione e controllo delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Con la Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria, ognuna per le rispettive parti di competenza, è deputata all'attuazione, per quanto di competenza, degli indirizzi e delle strategie in tema di formazione superiore in ambito medico e sanitario e cura i rapporti, con il Ministero della salute, con le Regioni e con l'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie.

Infine, in raccordo con la Direzione generale del diritto allo studio, cura i rapporti con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e con il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM).

L'**articolo 5 (Direzione generale del diritto allo studio)**, partendo dal presupposto della peculiare importanza strategica del settore del diritto allo studio e delle necessità di garantire gli strumenti attuativi, anche attraverso il monitoraggio del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in conformità al dettato costituzionale, ridefinisce i compiti e le funzioni della direzione, i cui adempimenti prevedono, tra l'altro, attività concernenti l'attuazione degli interventi, per quanto di competenza statale, in materia di garanzia del diritto allo studio e della realizzazione di servizi abitativi in favore degli studenti della formazione superiore.

Nell'ambito delle attività propriamente finalizzate a promuovere la qualità dell'offerta formativa universitaria, alla direzione è attribuita la funzione relativa alla programmazione degli accessi e definizione delle procedure nazionali per l'iscrizione ai corsi di studio universitari a numero programmato a livello nazionale e alla valorizzazione del merito degli studenti nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Nel solco di questa competenza, promuove gli indirizzi in materia di servizi di orientamento, tutorato, tirocini e avviamento lavorativo delle istituzioni del sistema della formazione superiore, anche mediante l'implementazione di



specifici piani di intervento. Infine, è responsabile delle procedure di accesso all'esercizio professionale e della programmazione e gestione degli esami di Stato per iscrizione agli ordini e collegi professionali e, in raccordo col Ministero dell'istruzione e del merito in materia di formazione degli insegnanti, attua azioni di programmazione e accreditamento dei relativi corsi di studio.

L'**articolo 6** amplia le funzioni della **Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica**, rispetto a quelle prevista all'articolo 5 del d.P.C.M. n. 164 del 2020. Le competenze della Direzione sono adeguate alle mutate e diversificate esigenze che interessano il sistema della ricerca e del trasferimento tecnologico per meglio evidenziare il ruolo della medesima nell'indirizzo, coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni private di ricerca nonché nella predisposizione e gestione di accordi per il finanziamento di attività di ricerca realizzata da consorzi, fondazioni ed enti di ricerca privati e gli altri organismi operanti nel comparto della ricerca. Infine, date le incrementate opportunità che lo scenario globale offre nel campo della tecnologia e le imprescindibili esigenze per il settore della ricerca di offrire soluzioni innovative e sostenibili per promuovere e sostenere la competitività del sistema produttivo privato e della cooperazione pubblica e privata in ambito nazionale e internazionale, si aggiornano le competenze della direzione, prescrivendo un suo preminente ruolo di supporto per lo sviluppo di innovazioni trasformative quali l'intelligenza artificiale e le tecnologie digitali (*automotive e big data*), nonché di processi di transizione verde (*green economy*) inclusiva e sostenibile e per l'incentivazione, agevolazione e valutazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi nonché delle attività di trasferimento tecnologico. Il contesto socio-economico attuale implica un ripensamento della programmazione del sistema di supporto alla ricerca e dell'innovazione tecnologica, in una logica radicalmente differente, puntando a garantire elevati livelli nella qualità della ricerca e acquisire un vantaggio competitivo nel panorama tecnologico globale ed evitare diseguaglianze nel sistema formativo e della ricerca. In tale contesto, si inseriscono le previsionali funzioni, di notevole importanza strategica nel quadro delle linee programmatiche del Governo, previste dalla disposizione che insistono sulle attività, in capo alla direzione, della promozione, programmazione ed incentivazione del settore della ricerca, nella declinazione totale delle linee operative relative alle figure dei ricercatori e tecnologi, delle procedure dell'accesso degli stessi ai finanziamenti per la ricerca, vigila, in coordinamento con la Presidenza del Consiglio dei ministri, sull'Agenzia nazionale della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

In stretto coordinamento con la direzione per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore, alla direzione compete la predisposizione, attuazione e valutazione d'impatto dei programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei, essendo incaricata come autorità di gestione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei e come autorità di certificazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei.

All'**articolo 7** vengono esplicitate le funzioni della **Direzione generale dell'internazionalizzazione**, le cui competenze – ad eccezione della previsione che la promozione e armonizzazione delle politiche della ricerca nell'ambito dell'Unione europea devono avvenire in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, in ragione dell'indirizzo politico espresso dagli stessi – rimangono sostanzialmente invariate rispetto al vigente Regolamento, prevedendo la responsabilità relativa alle procedure relative all'uso dei titoli accademici esteri e certificazione dei titoli accademici italiani per uso all'estero e al procedimento amministrativo atto al riconoscimento dei titoli di qualificazione conseguiti



all'estero, mentre le funzioni in materia di comunicazione vengono trasferite alla Direzione generale del personale, del bilancio, dei servizi strumentali e della comunicazione, di cui all'articolo 10. In merito alla gestione del riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero si precisa che la competenza esclusiva del Ministero sussiste nel riconoscimento dei titoli accademici finalizzato (ovvero c.d. equivalenza), in ordine a determinate casistiche previste dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 2009 e dall'articolo 12 della legge n. 29 del 2006.

L'**articolo 8** e l'**articolo 9**, recante rispettivamente i compiti delle neo-costituite *Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria* e *Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca*, in ottica di semplificazione e coerenza dell'azione amministrativa e quindi in linea con i principi generali ispiratori dell'attività amministrativa nel suo complesso, concentrano le funzioni relative al settore della formazione specialistica dell'area sanitaria e dei dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria, nonché della programmazione e valutazione dei progetti di ricerca e dei programmi speciali, le cui competenze erano precedentemente suddivise tra più direzioni generali, determinando una frammentazione e disomogeneità delle attività.

Tra le funzioni dell'istituenda direzione generale *per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria* rientrano: il supporto agli Osservatori, nazionale e regionale, per la formazione sanitaria specialistica e per le professioni sanitarie, la cura dei rapporti con il Ministero della Salute e con le Regioni; il coordinamento degli adempimenti ministeriali riguardanti i master universitari e delle istituzioni AFAM; la programmazione degli accessi e la definizione delle procedure nazionali per l'iscrizione alle scuole di specializzazione; la programmazione e gestione degli esami di Stato per l'iscrizione agli ordini e ai collegi per i quali è richiesto il titolo di laurea.

Con particolare riferimento all'istituenda Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca, la stessa si inserisce perfettamente nel solco delle linee direttive della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 23 maggio 2024, relativa al rafforzamento della sicurezza della ricerca (C/2024/3510), in cui si esortano gli Stati membri e le autorità pubbliche, nel pieno rispetto della sussidiarietà, della proporzionalità, dell'autonomia istituzionale e della libertà accademica, a garantire assistenza e sostegno alle organizzazioni che svolgono attività di ricerca, gestendo allo stesso tempo i rischi per la sicurezza della ricerca. In un mondo caratterizzato da crescenti tensioni geopolitiche, l'affidabilità diventa un valore di importanza crescente e un fattore fondamentale per assicurare la competitività dell'Italia anche in un settore strategico come quello della ricerca e delle tecnologie sensibili. L'intervento proposto intende assicurare una maggiore funzionalità, raggruppando le pertinenti competenze e abilità intersettoriali allo scopo di sviluppare e attuare una serie di azioni strategiche e politiche coerenti volte a rafforzare la sicurezza della ricerca, tenendo conto, nel contempo, degli orientamenti della Commissione europea e degli strumenti di sostegno disponibili. Nel dettaglio, la direzione provvede alla definizione delle procedure e delle misure in materia di sicurezza della ricerca, alla definizione delle procedure e dei criteri di monitoraggio dei progetti di ricerca, in raccordo con il CNVR e con le competenze e le attività delle altre direzioni generali del ministero nonché la gestione del Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.



Con il secondo intervento, infine, si provvede a ricondurre presso la Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria le competenze in materia di formazione superiore specialistica in ambito medico e sanitario. Si tratta di attività che, rivestendo un carattere strategico e intersettoriale, devono necessariamente riferirsi ad un'unica direzione per il coordinato ed integrato esercizio delle funzioni di supporto e di raccordo tra le competenze trasversali tra il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero della salute.

A titolo esemplificativo, è previsto che la direzione sia responsabile delle azioni di promozione della qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario e della programmazione in tale ambito dell'offerta formativa degli atenei, nonché delle attività istruttorie necessarie per l'accreditamento delle scuole di specializzazione universitarie, anche di area sanitaria, e dei relativi corsi e delle attività collegate alla programmazione dell'offerta formativa degli atenei con riferimento alle scuole di specializzazione del settore sanitario.

Alla stessa Direzione, inoltre, sono demandate le attività a supporto alle attività degli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché alle attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009 e ricostituito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 14 aprile 2021, n. 370.

Per comprendere la *ratio* sottesa alla predetta disposizione, è utile, infatti, ricostruire il quadro normativo di riferimento. L'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 demanda all'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica il compito di determinare gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità, di determinare e di verificare i requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture che le compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione. L'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999 prevede che, nelle regioni nelle quali sono istituite le scuole di specializzazione, siano istituiti gli Osservatori regionali, con il compito di definire i criteri per la rotazione dei medici in formazione tra le strutture inserite nella rete formativa, di verificare lo standard di attività assistenziali dei medici in formazione specialistica, nel rispetto dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, nonché lo standard del piano formativo individuale dello specializzando e dell'organizzazione delle aziende e strutture sanitarie.

L'articolo 10 del decreto ministeriale 19 febbraio 2009, recante «*Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270*», ha previsto, con successivo decreto ministeriale, l'istituzione dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie con il compito di formulare proposte e pareri in ordine alla definizione di requisiti d'idoneità organizzativi, strutturali e tecnologici per l'accreditamento delle strutture didattiche universitarie e ospedaliere in cui si svolge la formazione delle figure professionali di cui al presente decreto, nonché a criteri e modalità per assicurare la qualità della formazione in conformità alle indicazioni dell'Unione europea.

L'articolo 10 disciplina il passaggio di competenze dalla Direzione generale dell'internazionalizzazione in materia di comunicazione istituzionale alla rinominata **Direzione generale del personale, del bilancio, dei servizi strumentali e della comunicazione**. Le restanti funzioni attribuite alla Direzione – ovvero la gestione giuridica ed economica del personale



dipendente dal Ministero, dell'attività contrattuale, della gestione dei beni mobili e immobili, dello stato di previsione e dell'informatizzazione – rispecchiano quanto già previsto dal precedente regolamento. Si precisa, tuttavia, rispetto al testo attualmente vigente, che le funzioni di indirizzo, pianificazione e monitoraggio della sicurezza del sistema informativo devono essere esercitate in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, in ragione dell'indirizzo politico che gli stessi esprimono.

Essa funge, inoltre, da centro di gestione unificato per alcune spese strumentali e nell'ambito della stessa direzione opera il servizio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quale struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative del Ministero dell'università e della ricerca. Inoltre, come già precedentemente illustrato, alla direzione vengono assegnate tutte le attività connesse ai rapporti con gli organi di informazione in relazione all'attività di comunicazione e alle relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati, in particolare con quelli operanti in materia di istruzione superiore e ricerca. La Direzione si occupa, altresì, del raccordo con altri enti e organismi per la raccolta e diffusione di dati riguardanti il settore università e ricerca (ad esempio, con l'Istituto nazionale di statistica, con gli uffici statistici degli altri Ministeri, nonché con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico).

L'**articolo 11 (Uffici di livello dirigenziale non generale)** prevede l'adozione di un decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sentiti il Segretario Generale e i Direttori generali interessati e sentite le organizzazioni sindacali, ai fini dell'individuazione dei relativi uffici di livello dirigenziale non generale delle competenti direzioni generali, così come disciplinati dagli articoli 3-10 e alla definizione puntuale dei rispettivi compiti e funzioni.

L'**articolo 12 (Dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e del personale non dirigenziale)** definisce la dotazione organica del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e alle aree **funzionari, assistenti e operatori** del Ministero dell'università e della ricerca. Si dispone che, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, siano, altresì, comprese sei unità da assegnare agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e alla struttura tecnica permanente per la misurazione della performance di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Inoltre, l'articolo 12 prevede, nell'ambito e nei limiti della dotazione organica del personale dirigenziale generale, possa essere istituita alle dirette dipendenze del Segretariato Generale la decima posizione dirigenziale di prima fascia per lo svolgimento di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale nelle strutture in cui si articola il Ministero viene disposta con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

All'**articolo 13 (Disposizioni sull'organizzazione)** si stabilisce che, ogni due anni, l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per accertarne funzionalità ed efficienza, anche ai fini della sua eventuale revisione.

L'**articolo 14 (Disposizioni transitorie e finali)** detta disposizioni transitorie e finali e resta sostanzialmente invariato. Per ragioni di continuità dell'azione amministrativa, la disposizione prevede che gli incarichi dirigenziali in essere proseguano sino all'attribuzione dei nuovi. Al comma 2, si chiarisce che, ove non diversamente previsto, i riferimenti alle direzioni generali di cui al



precedente assetto organizzativo, contenuti nella normativa vigente, si intendono riferiti al segretariato generale o alle direzioni generali competenti per materia in base a un criterio di prevalenza. Nei casi dubbi, l'ufficio competente è individuato dal Segretario generale, sentiti i direttori generali interessati. Si prevede, inoltre, che nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 11 e della definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze.

L'**articolo 15** reca la clausola di invarianza finanziaria.



DPR ORGANIZZAZIONE MUR
TABELLA DI CORRISPONDENZA

DPCM N. 164 DEL 2020	TESTO DPR IN IPOTESI DI MODIFICA
Art. 1 Organizzazione del Ministero	Art. 1 Organizzazione del Ministero
<p>1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministero».</p> <p>2. Il Ministero è articolato nelle seguenti cinque direzioni generali, coordinate da un segretario generale:</p> <ul style="list-style-type: none">a) direzione generale delle istituzioni della formazione superiore;b) direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio;c) direzione generale della ricerca;d) direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione;e) direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali.	<p>1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministero».</p> <p>2. Il Ministero è articolato nelle seguenti otto direzioni generali, coordinate da un segretario generale:</p> <ul style="list-style-type: none">a) direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore;b) direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica;c) direzione generale del diritto allo studio;d) direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica;e) direzione generale dell'internazionalizzazione;f) direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria;g) direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca;

3. Le direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento nonché ogni altra funzione a esse connessa attribuita al Ministero. Esse provvedono, altresì, nelle materie di rispettiva competenza, a curare il contenzioso e a stipulare accordi e convenzioni assumendone le rispettive responsabilità. Il coordinamento del contenzioso afferente a più direzioni generali è assicurato dal segretario generale.

4. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, ove non diversamente disciplinato, le direzioni generali esercitano i poteri di accertamento e di ispezione previsti dalla normativa vigente.

5. Il segretario generale individua il direttore generale al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.

Ciascun direttore generale individua il dirigente della propria direzione al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.

6. Presso il segretariato generale di cui all'articolo 2, opera la Conferenza permanente dei direttori generali del Ministero, la quale formula pareri sulle questioni comuni alle attività di più direzioni e può formulare proposte al Ministro dell'università e della ricerca per l'emanazione di indirizzi e direttive. La Conferenza propone linee e strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, di servizi comuni e affari generali svolti in gestione unificata nonché in materia

h) direzione generale del personale, del bilancio, dei servizi strumentali e della comunicazione.

3. Le direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento nonché ogni altra funzione a esse connessa attribuita al Ministero. Esse provvedono, altresì, nelle materie di rispettiva competenza, a curare il contenzioso e a stipulare accordi e convenzioni assumendone le rispettive responsabilità. Il coordinamento del contenzioso afferente a più direzioni generali è assicurato dal segretario generale.

4. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, ove non diversamente disciplinato, le direzioni generali esercitano i poteri di accertamento e di ispezione previsti dalla normativa vigente.

5. Il segretario generale individua il direttore generale al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento. Ciascun direttore generale individua il dirigente della propria direzione al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.

6. Presso il segretariato generale di cui all'articolo 2, opera la Conferenza permanente dei direttori generali del Ministero, la quale formula pareri sulle questioni comuni alle attività di più direzioni e può formulare proposte al Ministro dell'università e della ricerca per l'emanazione di indirizzi e direttive. La Conferenza propone linee e strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, di servizi comuni e affari generali svolti in gestione unificata nonché in materia di coordinamento delle attività informatiche. La Conferenza è presieduta dal segretario generale, che la convoca periodicamente con cadenza almeno semestrale o, in via straordinaria, su

<p>di coordinamento delle attività informatiche. La Conferenza è presieduta dal segretario generale, che la convoca periodicamente con cadenza almeno semestrale o, in via straordinaria, su richiesta di almeno due direttori generali. L'ordine del giorno delle sedute della Conferenza è preventivamente trasmesso al Ministro e al Capo di gabinetto, i quali hanno facoltà di partecipare alle sedute della medesima Conferenza.</p>	<p>richiesta di almeno due direttori generali. L'ordine del giorno delle sedute della Conferenza è preventivamente trasmesso al Ministro e al Capo di Gabinetto, i quali hanno facoltà di partecipare alle sedute della medesima Conferenza.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2 Segretariato generale</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 Segretariato generale</p>
<p>1. Il segretario generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, opera alle dirette dipendenze del Ministro ed esercita, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché quelle di seguito indicate:</p> <p>a) coordinamento per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministro e funzioni propedeutiche all'atto di indirizzo del Ministro;</p> <p>b) coordinamento delle attività delle direzioni generali al fine di assicurare l'unità dell'azione amministrativa, anche attraverso la convocazione della Conferenza permanente dei direttori generali per l'esame di questioni di particolare rilievo o di massima, potendo anche sollecitare o, previa diffida, sostituire le direzioni generali, in caso di inerzia, per l'adozione dei</p>	<p>1. Il segretario generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, opera alle dirette dipendenze del Ministro ed esercita, in raccordo con il Capo di Gabinetto e con gli Uffici di diretta collaborazione, le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché quelle di seguito indicate:</p> <p>a) istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi, dei programmi e degli atti di alta amministrazione del Ministro e relativa attuazione;</p> <p>b) proposta al Ministro, sentito il Capo di Gabinetto, delle linee generali dell'organizzazione dell'Amministrazione;</p> <p>c) coordinamento delle attività delle direzioni generali al fine di assicurare l'unità dell'azione amministrativa, anche attraverso la convocazione della Conferenza</p>

provvedimenti di competenza, anche avvalendosi del soggetto competente, ai sensi dell'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) risoluzione dei conflitti di competenza fra le direzioni generali;

d) raccordo con le direzioni generali per le attività inerenti ai rapporti con le conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

e) formulazione, sentiti i direttori generali, di proposte al Ministro ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

f) adozione, in pendenza dei procedimenti di conferimento degli incarichi dirigenziali generali, anche ad interim, dei provvedimenti di competenza delle direzioni generali necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa.

2. Il segretario generale svolge, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, anche funzioni di coordinamento nelle seguenti aree:

a) internazionalizzazione della formazione superiore e della ricerca;

permanente dei direttori generali per l'esame di questioni di particolare rilievo o di massima, potendo anche sollecitare o, previa diffida, sostituire le direzioni generali, in caso di inerzia, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, anche avvalendosi del soggetto competente, ai sensi dell'[articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#);

d) risoluzione dei conflitti di competenza fra le direzioni generali;

e) raccordo con le direzioni generali per le attività inerenti ai rapporti con le conferenze di cui al [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#);

f) formulazione, sentiti i direttori generali, di proposte al Ministro ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'[articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#);

g) adozione, in pendenza dei procedimenti di conferimento degli incarichi dirigenziali generali, anche *ad interim*, dei provvedimenti di competenza delle direzioni generali necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa;

h) coordinamento delle attività connesse alla misurazione e valutazione della *performance*;

i) esame di protocolli di intesa, convenzioni e accordi e verifiche sulla relativa attuazione;

l) coordinamento dei rapporti con la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), con l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), con l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), con il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) e con le altre autorità, agenzie, organismi o enti pubblici che operano nei settori di competenza del Ministero.

2. Il segretariato generale costituisce centro di

- b) promozione e produzione artistica relativamente al comparto delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- c) promozione di eventi, manifestazioni e attività di comunicazione e informazione istituzionale del Ministero;
- d) attività connesse agli obblighi di trasparenza, incluse le verifiche sul rispetto degli stessi nonché attività connesse alle funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 7 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- e) esame di protocolli di intesa, convenzioni e accordi e verifiche sulla relativa attuazione;
- f) rapporti con la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), con l'Agenzia per l'Italia digitale (AgId) e con le altre autorità, agenzie, organismi o enti pubblici che operano nei settori di competenza del Ministero;
- g) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attività del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti e del Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale.

3. Il segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

responsabilità amministrativa ai sensi dell'[articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#).

3. Al fine di assicurare l'efficace ed efficiente svolgimento, da parte del Segretario generale, delle funzioni di coordinamento e vigilanza di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, i dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa del Ministero, ferma restando la titolarità dei rispettivi programmi, di cui all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle relative risorse finanziarie, esercitano le attività programmatiche e i poteri di spesa connessi ai predetti programmi previa comunicazione al segretario generale.

<p>4. Nell'ambito del segretariato generale operano la segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con funzione di supporto tecnico al segretario generale e di raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, e gli uffici di supporto degli organismi previsti dalla normativa in materia di formazione superiore e ricerca.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p style="text-align: center;">Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore</p>
	<p>1. La Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:</p> <p style="margin-left: 40px;"><i>a)</i> promozione e valutazione della sostenibilità del sistema della formazione superiore, in termini di attività didattica, di ricerca e di terza missione, in relazione alle risorse finanziarie pubbliche disponibili e tenendo conto della capacità di attrarre risorse nazionali e internazionali;</p> <p style="margin-left: 40px;"><i>b)</i> finanziamento del sistema universitario, compresa la promozione di interventi relativi al fondo giovani e alla «no tax area»;</p> <p style="margin-left: 40px;"><i>c)</i> finanziamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;</p> <p style="margin-left: 40px;"><i>d)</i> programmazione degli obiettivi pluriennali della</p>

formazione superiore, in raccordo con la direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

e) finanziamento degli interventi di investimento, anche nel settore dell'edilizia e delle altre risorse strumentali, delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

f) valutazione degli impatti del finanziamento pubblico, e in particolare modo dei fondi nazionali e europei, compreso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sulla comunità scientifica e territoriale di riferimento, anche attraverso analisi dei dati relativi alle pubblicazioni scientifiche, all'attività di diffusione della conoscenza, al coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, alla valorizzazione di infrastrutture, laboratori, impianti per la ricerca applicata anche in sinergia e collaborazione con imprese, attività conto terzi, realizzazione di brevetti e creazione di *start-up* e *spin-off*, anche in attuazione delle iniziative del PNRR;

g) controlli previsti dalla normativa vigente sulle istituzioni della formazione superiore e sui consorzi universitari, compreso il monitoraggio dei bilanci;

h) coordinamento delle attività dirette all'attuazione della contabilità economico-patrimoniale;

i) coordinamento dell'attività dei rappresentanti ministeriali presso gli organi di controllo delle istituzioni e dei consorzi stessi;

l) istruttoria dei procedimenti per la designazione dei rappresentanti del Ministero presso gli organi di revisione contabile delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e

	coreutica.
Art. 3 Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore	Art. 4 Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
<p>1. La Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:</p> <p>a) programmazione degli obiettivi pluriennali della formazione superiore;</p> <p>b) istituzione e accreditamento delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché di ogni altra istituzione della formazione superiore, in raccordo con la Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio per la parte concernente il contestuale accreditamento dei corsi di studio delle nuove istituzioni;</p> <p>c) controllo sugli statuti e sui regolamenti adottati da università e da fondazioni e consorzi universitari sottoposti al controllo ministeriale nonché sugli statuti e regolamenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;</p> <p>d) filiazioni e accreditamento delle università estere;</p> <p>e) istruttoria dei procedimenti di nomina dei rettori;</p> <p>f) istruttoria dei procedimenti per la designazione dei rappresentanti del Ministero presso gli organi di revisione contabile delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;</p>	<p>1. La direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:</p> <p>a) istituzione e accreditamento delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché di ogni altra istituzione della formazione superiore;</p> <p>b) controllo sugli statuti, sugli ordinamenti didattici e sui regolamenti adottati da università e da fondazioni e consorzi universitari sottoposti al controllo ministeriale, nonché sugli statuti, sugli ordinamenti didattici e sui regolamenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;</p> <p>c) istruttoria dei procedimenti di nomina dei rettori;</p> <p>d) istruttoria dei procedimenti di nomina e designazione degli organi di governo e dei rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione e controllo delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;</p> <p>e) cura, per quanto di competenza, dei rapporti con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);</p> <p>f) cura, per quanto di competenza, dei rapporti con il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM);</p>

g) istruttoria dei procedimenti di nomina e designazione degli organi di governo e dei rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione e controllo delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

h) finanziamento del sistema universitario, compresa la promozione di interventi relativi al fondo giovani, alla no-tax area e, per quanto di competenza statale, ai servizi di orientamento, tutorato, tirocini, stage e job placement delle istituzioni del sistema della formazione superiore, anche mediante l'implementazione di specifici piani di intervento quali il piano lauree scientifiche e i piani orientamento e tutorato;

i) finanziamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

l) finanziamento degli interventi di investimento, anche nel settore dell'edilizia e delle altre risorse strumentali, delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

m) predisposizione e attuazione degli accordi di programma quadro relativi al sistema della formazione superiore cofinanziati dal fondo di sviluppo e coesione e dai fondi strutturali;

n) cura dei rapporti con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

o) controlli previsti dalla normativa vigente sulle istituzioni della formazione superiore e sui consorzi universitari, compreso il monitoraggio dei bilanci; coordinamento delle attività dirette all'attuazione della contabilità economico-patrimoniale;

g) programmazione e gestione delle procedure nazionali per il reclutamento dei docenti universitari;

h) programmazione, reclutamento e carriere dei docenti e del personale tecnico-amministrativo delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per quanto di competenza statale; stato giuridico e relazioni sindacali nonché indirizzo, coordinamento, attuazione e monitoraggio della corretta applicazione delle norme relative allo stato giuridico, incluse la mobilità e la materia disciplinare, e al trattamento economico del personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

i) indirizzo, coordinamento, attuazione e monitoraggio della corretta applicazione delle norme relative allo stato giuridico del personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ivi incluse la mobilità, la materia disciplinare, il trattamento economico e le relazioni sindacali;

l) accreditamento dei corsi di studio delle istituzioni universitarie, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e di ogni altra istituzione della formazione superiore; riconoscimento delle scuole superiori di mediazione linguistica e accreditamento dei relativi corsi;

m) istruttoria relativa ai procedimenti per il conferimento dei titoli universitari ad honorem;

n) attuazione, per quanto di competenza, degli indirizzi e delle strategie in tema di formazione superiore in ambito medico e sanitario; cura dei rapporti, nelle materie di cui alla presente lettera, con il Ministero della salute, con le Regioni e con l'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie;

o) attuazione degli indirizzi e delle strategie per la

<p>coordinamento dell'attività dei rappresentanti ministeriali presso gli organi di controllo delle istituzioni e dei consorzi stessi;</p> <p>p) programmazione e gestione delle procedure nazionali per il reclutamento dei docenti universitari;</p> <p>q) programmazione, reclutamento e carriere dei docenti e del personale tecnico-amministrativo delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per quanto di competenza statale; stato giuridico e relazioni sindacali nonché indirizzo, coordinamento, attuazione e monitoraggio della corretta applicazione delle norme relative allo stato giuridico, incluse la mobilità e la materia disciplinare, e al trattamento economico del personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;</p> <p>r) indirizzo, coordinamento, attuazione e monitoraggio della corretta applicazione delle norme relative allo stato giuridico del personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ivi incluse la mobilità, la materia disciplinare, il trattamento economico e le relazioni sindacali.</p>	<p>promozione artistica relativamente al comparto delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p style="text-align: center;">Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p style="text-align: center;">Direzione generale del diritto allo studio</p>
<p>1. La Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:</p> <p>a) accreditamento dei corsi di studio delle istituzioni</p>	<p>1. La direzione generale del diritto allo studio svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:</p> <p>a) programmazione degli accessi e definizione delle procedure nazionali per l'iscrizione ai corsi di studio</p>

universitarie, ivi comprese le scuole di specializzazione universitarie, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e di ogni altra istituzione della formazione superiore; riconoscimento delle scuole superiori di mediazione linguistica e delle scuole di psicoterapia e accreditamento dei relativi corsi; accreditamento dei corsi per dottorato di ricerca e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale;

b) controllo e vigilanza sui regolamenti e sugli ordinamenti didattici delle istituzioni della formazione superiore;

c) istruttoria relativa ai procedimenti per il conferimento dei titoli accademici ad honorem;

d) programmazione degli accessi e definizione delle procedure nazionali per l'iscrizione ai corsi di studio universitari a numero programmato a livello nazionale e alle scuole di specializzazione universitarie;

e) attuazione degli indirizzi e delle strategie in tema di formazione superiore in ambito medico e sanitario, accreditamento delle scuole di specializzazione universitarie di area sanitaria e accesso alle stesse; cura dei rapporti, nelle materie di cui alla presente lettera, con il Ministero della salute, con le Regioni, con l'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica e con l'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie;

f) attuazione degli interventi, per quanto di competenza statale, in materia di garanzia del diritto allo studio, anche attraverso il monitoraggio del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, compresa l'attuazione della legge 14 novembre 2000, n. 338, in relazione al cofinanziamento statale per la realizzazione di servizi abitativi in favore degli

universitari a numero programmato a livello nazionale;

b) attuazione degli interventi, per quanto di competenza statale, in materia di garanzia del diritto allo studio, anche attraverso il monitoraggio del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni;

c) attuazione della [legge 14 novembre 2000, n. 338](#), in relazione al cofinanziamento statale per la realizzazione di servizi abitativi in favore degli studenti della formazione superiore;

d) valorizzazione del merito degli studenti nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

e) accreditamento, riconoscimento e finanziamento dei collegi universitari di merito e, per quanto di competenza statale, di residenze universitarie; rapporti con la Conferenza dei collegi universitari di merito;

f) attuazione degli indirizzi e delle strategie in materia di sport universitario;

g) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attività del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, nonché cura, per quanto di competenza, dei rapporti con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

h) indirizzi in materia di servizi di orientamento, tutorato, tirocini e avviamento lavorativo delle istituzioni del sistema della formazione superiore, anche mediante l'implementazione di specifici piani di intervento;

i) raccordo col Ministero dell'istruzione e del merito in materia di formazione degli insegnanti, programmazione e accreditamento dei relativi corsi di studio.

<p>studenti della formazione superiore;</p> <p>g) valorizzazione del merito degli studenti nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;</p> <p>h) accreditamento, riconoscimento e finanziamento dei collegi universitari di merito e, per quanto di competenza statale, di residenze universitarie; rapporti con la Conferenza dei collegi universitari di merito;</p> <p>i) attuazione degli indirizzi e delle strategie in materia di sport universitario;</p> <p>l) programmazione e gestione degli esami di Stato per iscrizione agli ordini e collegi professionali; procedure di accesso all'esercizio professionale; riconoscimento abilitazioni conseguite all'estero;</p> <p>m) attuazione degli indirizzi e delle strategie per la promozione artistica relativamente al comparto delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;</p> <p>n) raccordo con il Ministero dell'istruzione in materia di formazione degli insegnanti.</p> <p>2. Nell'ambito della direzione generale di cui al presente articolo opera la tecnostruttura di supporto all'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica di cui all'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 5 Direzione generale della ricerca</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica</p>

1. La Direzione generale della ricerca svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:

- a) promozione, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale;
- b) valorizzazione delle carriere dei ricercatori e tecnologi, della loro autonomia e del loro accesso a specifici programmi di finanziamento nazionali ed europei;
- c) promozione dell'accesso, con uguali opportunità, ai finanziamenti nazionali per la ricerca da parte di persone o gruppi svantaggiati o meno rappresentati;
- d) vigilanza e coordinamento, normazione generale, programmazione, finanziamento e attività di indirizzo strategico e valutazione degli enti e istituzioni pubbliche di ricerca nonché istruttoria dei procedimenti di nomina e designazione degli organi di governo e dei rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione e controllo dei medesimi enti e istituzioni pubbliche di ricerca;
- e) vigilanza, in coordinamento con la Presidenza del Consiglio dei ministri, sull'Agenzia nazionale per la ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- f) supporto alla funzione di indirizzo nonché vigilanza, in raccordo con il Ministero dell'istruzione, e finanziamento dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE);
- g) supporto alla redazione del programma nazionale per la ricerca (PNR) e ai suoi aggiornamenti annuali;
- h) promozione e valutazione d'impatto della ricerca

La direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:

- a) promozione, programmazione e incentivazione della ricerca;
- b) valorizzazione delle carriere dei ricercatori e tecnologi, della loro autonomia e del loro accesso a specifici programmi di finanziamento nazionali ed europei;
- c) promozione dell'accesso, con uguali opportunità, ai finanziamenti nazionali per la ricerca da parte di persone o gruppi svantaggiati o meno rappresentati;
- d) predisposizione, attuazione e valutazione d'impatto dei programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei;
- e) coordinamento e valutazione d'impatto della partecipazione italiana a programmi nazionali di ricerca con riguardo ai fondi strutturali e al finanziamento di grandi infrastrutture della ricerca, curando anche i rapporti con le amministrazioni regionali;
- f) autorità di gestione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei;
- g) autorità di certificazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei;
- h) sostegno e incentivazione, in coordinamento con le altre direzioni generali competenti, della ricerca spaziale e aerospaziale e supporto all'attività di indirizzo del relativo settore;
- i) cura dei rapporti con gli altri Ministeri e con le

finanziata con fondi nazionali;

i) predisposizione, attuazione e valutazione d'impatto dei programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei;

l) sostegno della ricerca spaziale e aerospaziale e supporto all'attività di indirizzo del relativo settore, vigilanza e finanziamento nonché supporto alle attività di indirizzo e normazione generale dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del programma nazionale di ricerca aerospaziale (PRORA), nel rispetto di quanto previsto dalla legge 11 gennaio 2018, n. 7;

m) supporto alla attività di indirizzo nonché sostegno, valutazione e finanziamento della ricerca in Artico e in Antartide ai sensi dell'articolo 1, commi 1172 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell'articolo 5, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;

n) funzioni di vigilanza sull'Agenzia di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, laddove conferite al Ministero sulla base dell'articolo 1, comma 557 della medesima legge n. 205 del 2017, nonché ulteriori compiti derivanti dall'attuazione delle citate disposizioni;

o) promozione e valutazione d'impatto della cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca;

p) cura dei rapporti con gli altri Ministeri e con le Regioni in materia di ricerca, assicurandone il coordinamento;

q) finanziamento delle iniziative a sostegno della promozione e della diffusione della cultura scientifica di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 113, nonché supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attività del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2-

Regioni in materia di ricerca, assicurandone il coordinamento;

l) gestione del Fondo unico per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all'[articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#);

m) incentivazione, agevolazione e valutazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi nonché delle attività di trasferimento tecnologico;

n) vigilanza e coordinamento, normazione generale, programmazione, finanziamento e attività di indirizzo strategico e valutazione degli enti pubblici di ricerca nonché istruttoria dei procedimenti di nomina e designazione degli organi di governo e dei rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione e controllo dei medesimi enti pubblici di ricerca;

o) vigilanza, in coordinamento con la Presidenza del Consiglio dei ministri, sull'Agenzia nazionale per la ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

p) supporto alla funzione di indirizzo nonché vigilanza, in raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito, e finanziamento dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE);

q) coordinamento, attuazione e monitoraggio del programma nazionale per la ricerca (PNR) e dei suoi aggiornamenti annuali;

r) coordinamento della partecipazione degli enti pubblici di ricerca ai consorzi europei per le infrastrutture di ricerca (ERIC) e relativo finanziamento a valere sulle risorse nazionali e sui programmi operativi

quater della medesima legge n. 113 del 1991;

r) definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca;

s) gestione del Fondo unico per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

t) gestione del Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

u) incentivazione, agevolazione e valutazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi nonché delle attività di trasferimento tecnologico;

v) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attività del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR);

z) coordinamento e valutazione d'impatto della partecipazione italiana a programmi nazionali di ricerca con riguardo ai fondi strutturali e al finanziamento di grandi infrastrutture della ricerca, curando anche i rapporti con le amministrazioni regionali;

aa) coordinamento della partecipazione degli enti pubblici di ricerca ai consorzi europei per le infrastrutture di ricerca (Eric) e relativo finanziamento a valere sulle risorse nazionali e sui programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei;

bb) incentivazione e valutazione delle attività di promozione e valorizzazione sociale ed economica dei risultati della ricerca;

cc) autorità di gestione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore

nazionali per la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei

s) indirizzo, normazione generale, coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni private di ricerca, e compiti di vigilanza amministrativa, contabile e finanziaria sull' Agenzia «ItaliaMeteo»;

t) analisi, predisposizione e gestione di accordi per il finanziamento di attività di ricerca realizzata da consorzi, fondazioni, enti di ricerca privati e altri organismi operanti nel comparto della ricerca, riconosciuti da apposite norme e finanziati dal Ministero;

u) istruttoria per la designazione dei rappresentanti del Ministero nei consigli di amministrazione e nei collegi dei revisori di consorzi, fondazioni ed enti di ricerca privati che ricevono contributi a carico del bilancio del Ministero;

v) incentivazione e valutazione delle attività di promozione e valorizzazione sociale ed economica dei risultati della ricerca;

z) promozione e sostegno della ricerca per la competitività del sistema produttivo privato e della cooperazione pubblico/privato in ambito nazionale per lo sviluppo di innovazioni trasformative, quali l'intelligenza artificiale e le tecnologie digitali (automotive e *big data*), nonché di processi di transizione verde (*green economy*) inclusiva e sostenibile.

<p>cofinanziati dai fondi europei; dd) autorità di certificazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei.</p>	<p>2. Nell'ambito della direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica opera la segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6 Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 Direzione generale dell'internazionalizzazione</p>
<p>1. La Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni: a) integrazione internazionale e armonizzazione europea del sistema della formazione superiore nel contesto dello spazio europeo dell'istruzione superiore; b) promozione e armonizzazione delle politiche della ricerca nell'ambito dell'Unione europea; attività relative al programma quadro di ricerca e innovazione; cura dei rapporti con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, con le Nazioni unite e altri organismi internazionali; c) monitoraggio della normativa europea in materia di</p>	<p>1. La direzione generale dell'internazionalizzazione svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni: a) integrazione internazionale e armonizzazione europea del sistema della formazione superiore nel contesto dello spazio europeo dell'istruzione superiore; b) promozione e armonizzazione, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, delle politiche della ricerca nell'ambito dell'Unione europea; attività relative al programma quadro di ricerca e innovazione; cura dei rapporti con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, con le Nazioni Unite e altri organismi internazionali; c) monitoraggio della normativa dell'Unione europea</p>

formazione superiore e ricerca, partecipazione alla fase ascendente dei procedimenti normativi europei e dei procedimenti preparatori relativi ai Consigli europei anche al fine di favorire l'integrazione tra lo spazio europeo dell'istruzione superiore e lo spazio europeo della ricerca;

d) partecipazione alle attività degli organismi europei e internazionali in materia di formazione superiore, scienza e ricerca e degli incontri correlati a livello sovranazionale;

e) partecipazione e finanziamento delle organizzazioni internazionali impegnate nella ricerca scientifica in ambito bilaterale e multilaterale, curando i rapporti con le altre amministrazioni centrali e regionali;

f) cura delle attività legate all'individuazione degli esperti e degli addetti scientifici presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

g) supporto alla funzione di indirizzo e promozione dei programmi internazionali di mobilità;

h) cura delle procedure relative all'uso dei titoli accademici esteri e certificazione dei titoli accademici italiani per uso all'estero;

i) collaborazione alla definizione dei protocolli bilaterali in materia di formazione superiore e ricerca, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

l) cura dei rapporti con il Centro nazionale di informazione (Enic-Naric) nell'ambito della Convenzione di Lisbona firmata dall'Italia l'11 Aprile 1997 e ratificata con legge 11 luglio 2002, n. 148;

m) promozione internazionale della lingua italiana e della sua certificazione, con riferimento ai settori di

in materia di formazione superiore e ricerca, partecipazione alla fase ascendente dei procedimenti normativi dell'Unione europea e dei procedimenti preparatori relativi ai Consigli europei anche al fine di favorire l'integrazione tra lo spazio europeo dell'istruzione superiore e lo spazio europeo della ricerca;

d) partecipazione alle attività degli organismi europei e internazionali in materia di formazione superiore, scienza e ricerca e degli incontri correlati a livello sovranazionale;

e) partecipazione e finanziamento delle organizzazioni internazionali impegnate nella ricerca scientifica in ambito bilaterale e multilaterale, curando i rapporti con le altre amministrazioni centrali e regionali;

f) cura delle attività legate all'individuazione degli esperti e degli addetti scientifici presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

g) supporto alla funzione di indirizzo e promozione dei programmi internazionali di mobilità;

h) cura delle procedure relative all'uso dei titoli accademici esteri e certificazione dei titoli accademici italiani per uso all'estero;

i) riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti all'estero;

l) collaborazione alla definizione dei protocolli bilaterali in materia di formazione superiore e ricerca, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

m) cura dei rapporti con il Centro nazionale di informazione (ENIC-NARIC) nell'ambito della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi

<p>competenza del Ministero e rapporti con gli enti certificatori;</p> <p>n) progettazione, sviluppo e gestione delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale rivolte ai cittadini, agli studenti e alle imprese, in conformità ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, finalizzate alla promozione dell'istruzione superiore, della ricerca scientifica e tecnologica e delle attività del Ministero;</p> <p>o) cura dei rapporti con gli organi di informazione in relazione all'attività di comunicazione;</p> <p>p) cura delle relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati, in particolare con quelli operanti in materia di istruzione superiore e ricerca;</p> <p>q) cura di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia di istruzione superiore e ricerca;</p> <p>r) promozione e formazione della cultura della comunicazione negli ambiti di competenza del Ministero;</p> <p>s) elaborazione del piano di comunicazione annuale;</p> <p>t) gestione editoriale del sito istituzionale degli strumenti multimediali e dei siti tematici;</p> <p>u) gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico;</p> <p>v) studi, analisi e raccolte di dati e informazioni sulle attività di comunicazione e misurazione della soddisfazione dell'utenza.</p>	<p>all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e ratificata dall'Italia con la legge 11 luglio 2002, n. 148;</p> <p>n) promozione internazionale della lingua italiana e della sua certificazione, con riferimento ai settori di competenza del Ministero e rapporti con gli enti certificatori;</p> <p>o) promozione e coordinamento della partecipazione, per quanto di competenza del sistema della formazione superiore, allo sviluppo e all'attuazione del Piano Mattei, di cui al decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2;</p> <p>p) filiazioni e accreditamento delle università estere.</p>
	<p>Art. 8 Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria</p>

1. La direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:

a) supporto alle attività degli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;

b) supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009;

c) attuazione, per quanto di competenza, degli indirizzi e delle strategie in tema di formazione superiore specialistica in ambito medico e sanitario; promozione della qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario e della programmazione in tale ambito dell'offerta formativa degli atenei, armonizzandola con la programmazione dei fabbisogni dei professionisti definita ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e dall'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

d) accreditamento delle scuole di specializzazione universitarie, anche di area sanitaria, e dei relativi corsi; promozione dell'implementazione di infrastrutture tecnologiche finalizzate ad ottimizzare e rafforzare i processi di istituzione e accreditamento delle scuole di specializzazione del settore sanitario;

e) riconoscimento delle scuole di psicoterapia e accreditamento dei relativi corsi;

	<p><i>f)</i> cura delle attività collegate alla programmazione dell'offerta formativa degli atenei con riferimento alle scuole di specializzazione del settore sanitario, anche in relazione a quanto previsto dall' articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;</p> <p><i>g)</i> cura dei rapporti, nelle materie di competenza della direzione generale, con il Ministero della salute e con le regioni;</p> <p><i>h)</i> accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca delle università e delle istituzioni AFAM;</p> <p><i>i)</i> coordinamento degli adempimenti ministeriali riguardanti i master universitari e delle istituzioni AFAM;</p> <p><i>l)</i> programmazione degli accessi e definizione delle procedure nazionali per l'iscrizione alle scuole di specializzazione;</p> <p><i>m)</i> programmazione e gestione degli esami di Stato per l'iscrizione agli ordini e ai collegi professionali; procedure di accesso all'esercizio professionale.</p>
	<p>Art. 9 Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca</p>
	<p>1. La direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:</p> <p><i>a)</i> promozione e valutazione d'impatto della ricerca finanziata con fondi nazionali;</p> <p><i>b)</i> definizione delle procedure e dei criteri per la selezione e valutazione dei progetti di ricerca, in raccordo con il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR) e con le competenze e le attività delle altre</p>

direzioni generali del Ministero;

c) definizione e attuazione, in raccordo con il CNVR e con l'ANVUR, delle procedure e dei criteri per la valutazione dell'impatto, scientifico-tecnologico e socio-economico, dei progetti di ricerca finanziati con risorse del Ministero, delle istituzioni della formazione superiore e degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero;

d) nomina dei revisori e dei componenti dei comitati di valutazione nell'ambito degli elenchi definitivi dal CNVR;

e) definizione delle procedure e dei criteri per la formazione degli elenchi di revisori nazionali e internazionali necessari per le attività di competenza delle direzioni generali del Ministero;

f) definizione delle procedure e dei criteri di monitoraggio dei progetti di ricerca, in raccordo con il CNVR e con le competenze e le attività delle altre direzioni generali del Ministero;

g) gestione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, in raccordo con le competenze e le attività delle direzioni generali del Ministero;

h) raccolta, studio, analisi, comparazione e diffusione dei dati per le materie di competenza, nonché delle migliori pratiche di valutazione della ricerca adottate a livello europeo e internazionale;

i) gestione del Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

l) finanziamento delle iniziative a sostegno della promozione e della diffusione della cultura scientifica di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 113, nonché supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attività del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2-*quater* della medesima legge n. 113 del 1991;

	<p><i>m)</i> definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca, come individuati con apposito decreto ministeriale;</p> <p><i>n)</i> attività connesse all'accesso al contributo del cinque per mille del gettito IRPEF di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 e alle agevolazioni fiscali per soggetti finanziatori della ricerca scientifica;</p> <p><i>o)</i> valutazione e finanziamento di programmi e progetti per lo sviluppo di tecnologie innovative anche in tema di aerospazio, quali il Programma nazionale ricerche aerospaziali (PRORA), e di iniziative progettuali in tema di <i>green technologies</i> ;</p> <p><i>p)</i> supporto alla attività di indirizzo nonché sostegno, valutazione e finanziamento della ricerca in Artico e in Antartide, ai sensi della normativa vigente;</p> <p><i>q)</i> definizione delle procedure e delle misure in materia di sicurezza della ricerca.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7 Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10 Direzione generale del personale, del bilancio, dei servizi strumentali e della comunicazione</p>
<p>1. La Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:</p> <p>a) amministrazione e gestione del personale del Ministero;</p> <p>b) supporto alla definizione della politica finanziaria del Ministero e cura della redazione delle proposte per il documento di economia e finanza, rilevazione del</p>	<p>1. La direzione generale del personale, del bilancio, dei servizi strumentali e della comunicazione svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:</p> <p>a) amministrazione e gestione del personale del Ministero;</p> <p>b) supporto alla definizione della politica finanziaria del Ministero e cura della redazione delle proposte per il documento di economia e finanza, rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati</p>

fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dalle direzioni generali e coordinamento dell'attività di predisposizione del budget economico, della relativa revisione e del consuntivo economico;

c) predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, supporto alla redazione delle proposte per la legge di bilancio, dell'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro;

d) predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse finanziarie in relazione alle destinazioni per essi previste; coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse finanziarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;

e) predisposizione degli atti relativi all'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo;

f) analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi finanziari e dell'andamento della spesa;

g) gestione unificata delle spese strumentali del Ministero, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

h) attività di assistenza sulle materie giuridico-contabili di competenza delle diverse direzioni generali;

i) gestione del pagamento delle spese processuali, del risarcimento dei danni e degli accessori relativi al contenzioso inerente alle direzioni generali del Ministero;

l) gestione delle procedure amministrativo-contabili relative alle attività strumentali, alle attività contrattuali e convenzionali dell'amministrazione, compresi gli affidamenti anche in favore di soggetti in

forniti dalle direzioni generali e coordinamento dell'attività di predisposizione del budget economico, della relativa revisione e del consuntivo economico;

c) predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, supporto alla redazione delle proposte per la legge di bilancio, dell'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro;

d) predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse finanziarie in relazione alle destinazioni per essi previste; coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse finanziarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;

e) predisposizione degli atti relativi all'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo;

f) analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi finanziari e dell'andamento della spesa;

g) gestione unificata delle spese strumentali del Ministero, individuate ai sensi dell'[articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279](#);

h) attività di assistenza sulle materie giuridico-contabili di competenza delle diverse direzioni generali;

i) gestione del pagamento delle spese processuali, del risarcimento dei danni e degli accessori relativi al contenzioso inerente alle direzioni generali del Ministero;

l) gestione delle procedure amministrativo-contabili relative alle attività strumentali, alle attività contrattuali e convenzionali dell'amministrazione, compresi gli affidamenti anche in favore di soggetti in house, nonché quelli afferenti al sistema informativo e alle infrastrutture di rete;

house, nonché quelli afferenti al sistema informativo e alle infrastrutture di rete;

m) gestione dei servizi generali per l'amministrazione;

n) elaborazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi;

o) pianificazione, gestione, sviluppo e monitoraggio del sistema informativo, ivi compresa la rete intranet;

p) svolgimento dei compiti di responsabile per la transizione digitale ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

q) promozione di progetti e di iniziative comuni nell'area delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

r) cura dei rapporti con l'AgID - Agenzia per l'Italia digitale, anche per quanto attiene ai sistemi informativi automatizzati;

s) gestione della rete di comunicazione del Ministero, definizione di standard tecnologici per favorire la cooperazione informatica e i servizi di interconnessione con altre amministrazioni;

t) attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione del Ministero, con particolare riferimento ai processi connessi all'utilizzo del protocollo informatico, alla gestione dei flussi documentali e alla firma digitale;

u) indirizzo, pianificazione e monitoraggio della sicurezza del sistema informativo, anche attraverso l'implementazione delle misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

v) progettazione e sviluppo di nuovi servizi e applicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi a supporto del sistema della formazione superiore;

m) gestione dei servizi generali per l'amministrazione;

n) elaborazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi;

o) pianificazione, gestione, sviluppo e monitoraggio del sistema informativo, ivi compresa la rete intranet;

p) svolgimento dei compiti di responsabile per la transizione digitale ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#);

q) promozione di progetti e di iniziative comuni nell'area delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

r) cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), anche per quanto attiene ai sistemi informativi automatizzati;

s) gestione della rete di comunicazione del Ministero, definizione di standard tecnologici per favorire la cooperazione informatica e i servizi di interconnessione con altre amministrazioni;

t) attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione del Ministero, con particolare riferimento ai processi connessi all'utilizzo del protocollo informatico, alla gestione dei flussi documentali e alla firma digitale;

u) indirizzo, pianificazione e monitoraggio della sicurezza del sistema informativo, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, anche attraverso l'implementazione delle misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

v) progettazione e sviluppo di nuovi servizi e applicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi a supporto del sistema della formazione superiore;

z) gestione dell'infrastruttura del sito istituzionale del

z) gestione dell'infrastruttura del sito istituzionale dell'amministrazione;

aa) gestione dell'Anagrafe degli studenti e dei laureati, dell'Anagrafe della ricerca, in raccordo con le direzioni generali competenti e cura delle intese per l'accesso ai dati delle anagrafi da parte dei soggetti esterni, nel rispetto della tutela della privacy;

bb) raccordo con altri enti e organismi per la raccolta e diffusione di dati riguardanti il settore università e ricerca;

cc) elaborazione di studi e analisi funzionali all'attività delle direzioni generali, relativamente ad aspetti inerenti alle tematiche di rispettiva competenza.

2. Nell'ambito della direzione generale di cui al presente articolo opera il servizio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quale struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative del Ministero dell'università e della ricerca.

Ministero;

aa) gestione dell'Anagrafe degli studenti e dei laureati, dell'Anagrafe della ricerca, in raccordo con le direzioni generali competenti e cura delle intese per l'accesso ai dati delle anagrafi da parte dei soggetti esterni, nel rispetto della tutela della privacy;

bb) raccordo con altri enti e organismi per la raccolta e diffusione di dati riguardanti il settore università e ricerca;

cc) elaborazione di studi e analisi funzionali all'attività delle direzioni generali, relativamente ad aspetti inerenti alle tematiche di rispettiva competenza;

dd) progettazione, sviluppo e gestione delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale rivolte ai cittadini, agli studenti e alle imprese, in conformità ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, finalizzate alla promozione dell'istruzione superiore, della ricerca scientifica e tecnologica e delle attività del Ministero;

ee) cura dei rapporti con gli organi di informazione in relazione all'attività di comunicazione;

ff) cura delle relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati, in particolare con quelli operanti in materia di istruzione superiore e ricerca;

gg) cura di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia di istruzione superiore e ricerca;

hh) promozione e formazione della cultura della comunicazione negli ambiti di competenza del Ministero;

ii) elaborazione del piano di comunicazione annuale;

ll) gestione editoriale del sito istituzionale, degli strumenti multimediali e dei siti tematici;

mm) gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico;

	<p><i>nn)</i> studi, analisi e raccolte di dati e informazioni sulle attività di comunicazione e misurazione della soddisfazione dell'utenza;</p> <p><i>oo)</i> rapporti con gli organismi di consultazione interni al Ministero operanti nelle materie connesse alle competenze della direzione generale;</p> <p><i>pp)</i> attività connesse agli obblighi di trasparenza, incluse le verifiche sul rispetto degli stessi nonché attività connesse alle funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190;</p> <p><i>qq)</i> attività connesse alla protezione dei dati personali;</p> <p>2. Nell'ambito della direzione generale di cui al presente articolo opera il servizio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quale struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative del Ministero dell'università e della ricerca.</p>
<p align="center">Art. 8 Uffici di livello dirigenziale non generale</p>	<p align="center">Art. 11 Uffici di livello dirigenziale non generale</p>
<p>1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su proposta dei direttori generali interessati, sentite le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30</p>	<p>1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentiti il Segretario generale e i direttori generali interessati e sentite le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.</p>

luglio 1999, n. 300.	
<p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p style="text-align: center;">Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p style="text-align: center;">Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale</p>
<p>1. Le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e alle aree prima, seconda e terza del Ministero sono individuate nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.</p> <p>2. Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, di cui alla predetta Tabella A, sono comprese cinque unità da assegnare agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e alla struttura tecnica permanente per la misurazione della performance di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.</p> <p>3. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane avuto riguardo alle effettive esigenze operative, il Ministro con proprio decreto effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale nelle strutture in cui si articola il Ministero. Il decreto è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.</p>	<p>1. Le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e alle aree funzionari, assistenti e operatori del Ministero sono individuate nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.</p> <p>2. Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, di cui alla tabella A, allegata al presente regolamento sono comprese sei unità da assegnare agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e alla struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.</p> <p>3. Nell'ambito e nei limiti della dotazione organica del personale dirigenziale generale, è conferita presso il Segretariato Generale una posizione dirigenziale di prima fascia per lo svolgimento di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p> <p>4. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane avuto riguardo alle effettive esigenze operative, il Ministro con proprio decreto effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale nelle strutture in cui si articola il Ministero. Il decreto è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13</p>

Disposizioni sull'organizzazione	Disposizioni sull'organizzazione
<p>1. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per accertarne funzionalità ed efficienza, anche ai fini della sua eventuale revisione.</p>	<p>1. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per accertarne funzionalità ed efficienza, anche ai fini della sua eventuale revisione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 11 Disposizioni transitorie e finali</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14 Disposizioni transitorie e finali</p>
<p>1. Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali generali e non generali oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, seguendo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more del conferimento di tali nuovi incarichi, continuano ad avere efficacia quelli già conferiti.</p> <p>2. I riferimenti al Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca e alle direzioni generali di cui al precedente assetto organizzativo, contenuti nella normativa vigente, ove non diversamente previsto, si intendono riferiti al segretariato generale o alle direzioni generali competenti per materia in base a un criterio di prevalenza. Nei casi dubbi, l'ufficio competente è individuato dal segretario generale. Il segretario generale, o un suo delegato, sostituisce il capo del citato Dipartimento nella composizione degli organismi ai quali quest'ultimo partecipa in base alle norme vigenti alla data di entrare in vigore del decreto-legge 9 gennaio 2020 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12.</p> <p>3. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 8 e alla definizione delle procedure di conferimento degli</p>	<p>1. Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali generali e non generali oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, seguendo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more del conferimento di tali nuovi incarichi, continuano ad avere efficacia quelli già conferiti.</p> <p>2. I riferimenti alle direzioni generali di cui al precedente assetto organizzativo, contenuti nella normativa vigente, ove non diversamente previsto, si intendono riferiti al segretariato generale o alle direzioni generali competenti per materia in base a un criterio di prevalenza. Nei casi dubbi, l'ufficio competente è individuato dal segretario generale, sentiti i direttori generali interessati.</p> <p>3. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 11 e alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze.</p> <p>4. Il regolamento di cui al decreto del Presidente del</p>

<p>incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze.</p> <p>4. Il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.</p> <p>5. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.</p>
	<p style="text-align: center;">ART. 15 <i>(Clausola di invarianza finanziaria)</i></p> <p>1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica reca il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca. Come precisato all'articolo 14, il nuovo regolamento abroga e sostituisce il vigente atto di organizzazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164.

Lo schema di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca ha l'obiettivo di razionalizzare le procedure e gli interventi di competenza del Ministero e di adeguare l'organizzazione ministeriale alle importanti sfide e agli obiettivi trasversali da conseguire per i settori della formazione superiore e della ricerca nell'ambito delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La riorganizzazione comporta, principalmente, una ridefinizione puntuale delle specifiche competenze e delle funzioni spettanti alle direzioni generali del Ministero già presenti e l'istituzione di nuove direzioni generali, tenuto conto della dotazione organica del Ministero prevista a legislazione vigente e, quindi, ad invarianza di spesa. Il Ministero, di conseguenza, sarà articolato nelle seguenti otto direzioni generali, coordinate da un Segretario generale:

- a) direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore;
- b) direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- c) direzione generale del diritto allo studio;
- d) direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica;
- e) direzione generale dell'internazionalizzazione;
- f) direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria;
- g) direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca;
- h) direzione generale del personale, del bilancio, dei servizi strumentali e della comunicazione.

Si precisa che gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro non rientrano nell'ambito applicativo del presente provvedimento, in quanto oggetto di un distinto regolamento.

L'**articolo 1** prevede l'articolazione del Ministero in otto direzioni generali, coordinate da un Segretario generale.

L'articolo disciplina, altresì, le funzioni vicarie del segretario generale e dei direttori generali, prevedendo che possano essere affidate, rispettivamente, a uno tra i direttori generali e a un dirigente di seconda fascia nell'ambito della relativa direzione. Tale disposizione assicura il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa anche nel caso in cui uno dei dirigenti apicali risulti temporaneamente impossibilitato a svolgere le proprie funzioni. Tra le funzioni attribuite ai vicari, quando dirigenti di seconda fascia, non rientrano quelle che il decreto legislativo n. 165 del 2001 riserva, senza facoltà di delega, ai dirigenti iscritti nella prima fascia dei ruoli (ad esempio, i provvedimenti di incarico dei dirigenti di seconda fascia o i procedimenti disciplinari relativi al medesimo personale). L'esercizio delle funzioni vicarie ivi previsto non configura, pertanto, l'ipotesi



di mansione superiore ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Da quanto detto segue che la previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 2** delinea la figura del Segretario Generale, individuandone le competenze e le responsabilità in base alla normativa di riferimento. La disposizione, provvedendo al necessario allineamento alla normativa vigente, non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli **articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10** disciplinano le competenze delle attuali direzioni generali e delle nuove direzioni generali del Ministero (Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore e della Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria), in linea con l'adeguamento della struttura organizzativa delle Direzioni generali del Ministero all'esigenza di assicurare una gestione efficiente dell'azione amministrativa. Nel dettaglio, si sottolinea la valenza altamente strategica della neocostituita *Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria*, in quanto si tratta di settori di rilevanza fondamentale e trasversale per l'intero sistema nazionale di formazione superiore e del servizio sanitario nazionale. Pertanto, le funzioni-obiettivo ad esso correlate, precedentemente distribuite tra direzioni, sono state coerentemente ricondotte sotto un'unica direzione, la cui attività ha una diretta incidenza su alcune delle missioni principali del Ministero, avendo come destinatari gli studenti e le istituzioni universitarie, le scuole di specializzazione ed i professionisti in ambito sanitario.

Allo stesso modo, si inserisce la neocostituita *Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore*, nella quale vengono a confluire le corrispondenti competenze già distribuite tra le precedenti strutture ministeriali. L'intervento proposto nasce dalla necessità che in questo ambito siano superate frammentazioni e disomogeneità, favorendo, così, una maggiore armonizzazione della gestione delle risorse finanziarie statali, assicurando una maggiore coerenza delle spese e una maggiore sostenibilità economico-finanziaria, nell'ambito dell'autonomia organizzativa, finanziaria e contabile che contraddistingue il sistema delle istituzioni universitarie.

Le disposizioni che si propongono si limitano ad enucleare le funzioni e i compiti delle direzioni generali del Ministero e risultano, pertanto, neutre dal punto di vista finanziario, non comportando, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 11** demanda ad un successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'individuazione dei relativi uffici di livello dirigenziale non generale delle competenti direzioni generali, così come disciplinati dagli articoli 3-10 e alla definizione puntuale dei rispettivi compiti e funzioni. La disposizione, effettuando un rinvio alla normativa primaria vigente, è, dunque, inidonea a produrre effetti a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 12 (Dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e del personale non dirigenziale)** definisce la dotazione organica del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e alle aree funzionari, assistenti e operatori del Ministero dell'università e della ricerca. Si dispone che, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, siano, altresì, comprese sei unità da assegnare agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e alla struttura tecnica permanente per la misurazione della performance di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto



legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Inoltre, l'articolo 12 prevede, nell'ambito e nei limiti della dotazione organica del personale dirigenziale generale, possa essere istituita alle dirette dipendenze del Segretariato Generale la decima posizione dirigenziale di prima fascia per lo svolgimento di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale nelle strutture in cui si articola il Ministero viene disposta con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

A conforto della neutralità finanziaria della disposizione, si rappresenta che, sotto il profilo organizzativo, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo intervenuti nel corso degli ultimi anni, in tal senso, provvedimenti normativi che hanno provveduto ad incrementare la dotazione organica dell'Amministrazione.

In relazione a quanto sopra, si riportano, di seguito, le variazioni che hanno interessato la dotazione organica dell'Amministrazione dalla nascita della stessa sino ad oggi.

Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante «*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*» le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e alle aree prima, seconda e terza del Ministero sono individuate nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del citato regolamento. Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, di cui alla predetta Tabella A, sono comprese sei unità da assegnare agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e alla struttura tecnica permanente per la misurazione della performance di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Ministero dell'Università e della Ricerca	Tabella A d.P.C.M. n. 164/2020
DIRIGENTI I FASCIA	6
DIRIGENTI II FASCIA	35
TOT. DIRIGENTI	41
AREA DEI FUNZIONARI	195
AREA DEGLI ASSISTENTI	244
AREA DEGLI OPERATORI	28
TOT. AREE	467
TOT. COMPLESSIVO	508

Lo schema sopra riportato è stato oggetto di revisione per opera dell'articolo 1, comma 936, della legge 30 dicembre 2020, n.178, il quale ha disposto che «*Al fine di assicurare l'esercizio delle maggiori funzioni del Ministero dell'università e della ricerca connesse all'assolvimento di obblighi nei confronti dell'Unione europea e internazionali nel campo della formazione superiore e della ricerca e, in particolare, alla nuova programmazione europea della ricerca, la dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello non generale, di cui una destinata alla diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*».



Pertanto, all'esito dell'intervento legislativo appena evidenziato, la situazione relativa all'organico dell'amministrazione risultava quella di seguito indicata, in formato tabellare:

Ministero dell'Università e della Ricerca	Tabella A - d.P.C.M. n. 164/2020	Legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, comma 936
DIRIGENTI I FASCIA	6	6
DIRIGENTI II FASCIA	35	38
TOT. DIRIGENTI	41	44
AREA DEI FUNZIONARI	195	195
AREA DEGLI ASSISTENTI	244	244
AREA DEGLI OPERATORI	28	28
TOT. AREE	467	467
TOT. COMPLESSIVO	508	511

L'articolo 19-*quinqües*, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è ulteriormente intervenuto nella definizione dell'organico ministeriale sancendo che «*la vigente dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata a decorrere dall'anno 2022 di un numero complessivo di 40 unità di personale, di cui 1 dirigente di livello dirigenziale generale, 3 dirigenti di livello dirigenziale non generale e 36 unità appartenenti alla III area funzionale - posizione economica F1*». Il predetto incremento è stato finalizzato, nel testo normativo previgente, all'accrescimento delle competenze del Ministero legate al rafforzamento della formazione universitaria specialistica del settore sanitario. La norma ha definito la situazione di seguito indicata, nella quale si evidenziano le relative variazioni:

Ministero dell'università e della ricerca	Tabella A - d.P.C.M. n. 164/2020	Legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, comma 936	D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, articolo 19- quinqües
DIRIGENTI I FASCIA	6	6	7
DIRIGENTI II FASCIA	35	38	41
TOT. DIRIGENTI	41	44	48
AREA DEI FUNZIONARI	195	195	231
AREA DEGLI ASSISTENTI	244	244	244
AREA DEGLI OPERATORI	28	28	28
TOT. AREE	467	467	503
TOT. COMPLESSIVO	508	511	551



L'articolo 28, comma 2-ter, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con legge, 15 luglio 2022, n. 91, ha sancito che: «*la Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca, di cui all'articolo 21-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 2-bis del presente articolo, in aggiunta alla dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, è costituita da un numero complessivo di quaranta unità di personale, delle quali una con qualifica dirigenziale di livello generale, tre con qualifica dirigenziale di livello non generale e trentasei unità appartenenti alla III area funzionale, posizione economica F1*». La finalità della disposizione è stata quella di dotare l'amministrazione di ulteriori unità di personale che potessero ottemperare alle nuove competenze, in termini di valutazione dei progetti di ricerca.

La situazione dell'organico, dunque, è stata rimodulata nei termini che seguono:

Ministero dell'università e della ricerca	Tabella A - d.P.C.M. n. 164/2020	Legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, comma 936	D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, articolo 19-quinquies	D.L. 17 maggio 2022, n. 50, articolo 28, comma 2-ter
DIRIGENTI I FASCIA	6	6	7	8
DIRIGENTI II FASCIA	35	38	41	44
TOT. DIRIGENTI	41	44	48	52
AREA DEI FUNZIONARI	195	195	231	267
AREA DEGLI ASSISTENTI	244	244	244	244
AREA DEGLI OPERATORI	28	28	28	28
TOT. AREE	467	467	503	539
TOT. COMPLESSIVO	508	511	551	591

In relazione al personale dirigenziale, l'intervento legislativo di cui al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ha ulteriormente incrementato la dotazione organica, sia di livello generale che di livello non generale. In particolare, l'articolo 1, comma 2, del predetto decreto-legge ha previsto il rafforzamento dell'organico di ulteriori due posti dirigenziali generali e due posti dirigenziali non generali.

In base all'ultimo intervento normativo evidenziato, la dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca conta un totale di n. 595 posizioni, suddiviso tra personale dirigenziale e personale non dirigenziale.

Di seguito, in formato tabellare, la situazione vigente, con evidenza delle modifiche soprarichiamate:



Ministero dell'università e della ricerca	Tabella A - d.P.C.M. n. 164/2020	Legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, comma 936	D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, articolo 19-<i>quinquies</i>	D.L. 17 maggio 2022, n. 50, articolo 28, comma 2-<i>ter</i>	D.L. 22 aprile 2023, n. 44, articolo 1 e Tabella A
DIRIGENTI I FASCIA	6	6	7	8	10
DIRIGENTI II FASCIA	35	38	41	44	46
TOT. DIRIGENTI	41	44	48	52	56
AREA DEI FUNZIONARI	195	195	231	267	267
AREA DEGLI ASSISTENTI	244	244	244	244	244
AREA DEGLI OPERATORI	28	28	28	28	28
TOT. AREE	467	467	503	539	539
TOT. COMPLESSIVO	508	511	551	591	595

Infine, tenendo conto della rimodulazione del personale dell'area dei funzionari, degli assistenti e degli operatori, intervenuta con il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP), relativo al triennio 2023-2025, la situazione complessiva della dotazione organica risulta essere la seguente:

Ministero dell'università e della ricerca	Tabella A
DIRIGENTI I FASCIA	10
DIRIGENTI II FASCIA	46
TOT. DIRIGENTI	56
AREA DEI FUNZIONARI	359
AREA DEGLI ASSISTENTI	144
AREA DEGLI OPERATORI	15
TOT. AREE	518
TOT. COMPLESSIVO	574

Con specifico riferimento all'incremento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia, incrementato in forza della riserva di legge di cui all'articolo 2, comma 10-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si evidenzia, nella tabella sottostante, la cronologia degli interventi normativi di rango primario che sono intervenuti specificamente ad incrementare la dotazione organica dei posti di personale con qualifica dirigenziale di livello generale, fino al numero attuale pari a 10.



Originaria formulazione art. 51- <i>quater</i> d.lgs. n. 300/1999 d.P.C.M. n. 164/2020 Tabella A	DIRIGENTI I FASCIA: 6
D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, Articolo 19- <i>quinquies</i>	DIRIGENTI I FASCIA: + 1 (totale 7)
D.L. 17 maggio 2022, n. 50, Articolo 28, comma 2- <i>ter</i>	DIRIGENTI I FASCIA: + 1 (totale 8)
D.L. 22 aprile 2023, n. 44, Articolo 1e Tabella A	DIRIGENTI I FASCIA: + 2 (totale 10)

Si precisa che l'articolo 9, commi 1 e 2, ha modificato l'assetto organizzativo del Ministero, riferendosi all'incremento della dotazione organica di due unità dirigenziali di livello generale previsto dagli articoli 19-*quinquies* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e 28, comma 2-*ter*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 relativi, rispettivamente, alla Struttura tecnica di supporto all'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie e alla Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca.

L'**articolo 13** dispone l'opportuna revisione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati per accertarne la funzionalità ed efficienza dell'intero sistema organizzativo. La disposizione, effettuando un rinvio alla normativa primaria vigente, non è suscettibile di determinare oneri finanziari ed è, dunque, priva di effetti sui saldi della finanza pubblica.

L'**articolo 14 (Disposizioni transitorie e finali)** detta disposizioni transitorie e finali, prevedendo l'abrogazione e la sostituzione del vigente atto organizzativo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164. La disposizione, per ragioni di continuità dell'azione amministrativa, prevede che gli incarichi dirigenziali in essere proseguano sino all'attribuzione dei nuovi. Si prevede, inoltre, che, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 11 e della definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze.

L'**articolo 15** reca la clausola di invarianza finanziaria, non prevedendo l'opzione regolatoria, dal punto di vista finanziario ed economico, alcun impatto.

IMPATTI SUL BILANCIO

In linea generale, si ribadisce che, dal punto di vista contabile, lo stato di previsione dei Ministeri è articolato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze secondo la struttura gerarchica missione-programma-azione-capitolo-piano gestionale.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il bilancio è organizzato per missioni, che rappresentano "le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa", ciascuna delle quali è suddivisa in programmi, che "rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni". Il medesimo articolo e comma, prevede che la realizzazione di ciascun programma di spesa sia affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa - CDR, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei



Ministeri Ciò richiederebbe che i programmi siano definiti coerentemente all'organizzazione del Ministero. D'altro canto, il citato articolo 21, comma 2, della legge n. 196 del 2009 prevede, altresì, che i programmi siano univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG (*Classification of the functions of government*) di secondo livello, potendo al più, di norma, costituirne una partizione.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'affidamento di ciascun programma di spesa a un unico centro di responsabilità amministrativa costituisce criterio di riferimento per i processi di riorganizzazione delle amministrazioni, tenuto conto che, ai sensi del citato articolo 3 del decreto legislativo n. 300 del 1999, nei Ministeri costituiscono strutture di primo livello alternativamente i dipartimenti ovvero le direzioni generali, laddove sia previsto la figura del Segretario Generale. In considerazione del fatto che ai sensi dell'articolo 51-*quater* del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999 il Ministero dell'università e della ricerca si articola in direzioni generali coordinate da un Segretario Generale, il numero dei CDR, in ragione dell'incremento delle strutture ministeriali generali previsto dallo schema di regolamento, dovrà essere necessariamente implementato in un numero pari a dieci, ovvero uno per ciascuna direzione generale, uno per il Segretariato Generale e uno per gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca.

Alla luce di quanto sopra riportato, vista la necessità di distribuire le competenze attualmente concentrate in un unico CDR, alla riorganizzazione amministrativa dovrà conseguire anche quella contabile, con l'inevitabile istituzione di nuovi programmi e azioni di spesa all'interno delle missioni già esistenti, una nuova distribuzione dei capitoli/PG all'interno degli stessi e la contestuale istituzione di nuovi capitoli/PG, sempre nel rispetto del vincolo dell'invarianza finanziaria.

A tal proposito, in conformità con quanto previsto dall'articolo 21, commi 2 e 2-bis, della legge n. 196 del 2009, si riporta, di seguito, la tabella comparativa dei Centri di responsabilità (CDR) e le articolazioni (Missioni, Programmi e Azioni), con la riclassificazione che scaturisce dalla proposta in esame.

Rimodulazione dei CDR a seguito di riorganizzazione

CDR esistenti	Nuovi CDR a seguito di riorganizzazione
CDR 1: Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	CDR 1: Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro
CDR 2: Segretariato Generale	CDR 2: Segretariato Generale
CDR 3: Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore	CDR 3: Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore
	CDR 4: Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
CDR 4: Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio	CDR 5: Direzione generale del diritto allo studio;



	CDR 6: Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria;
CDR 5: Direzione Generale della ricerca	CDR 7: Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica;
	CDR 8: Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca
CDR 6: Direzione Generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione	CDR 9: Direzione generale dell'internazionalizzazione
CDR 7: Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali	CDR 10: Direzione Generale del personale, del bilancio, dei servizi strumentali e della comunicazione

Tabella 11 ripartita per Missione-Programma-Azione

Tab.11 attuale	Tab. 11 a seguito di riorganizzazione
Missione 17: <i>Ricerca e innovazione</i>	Missione 17: <i>Ricerca e innovazione</i>
Programma 17.22: <i>Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata</i>	Programma 17.22: <i>Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata</i>
CDR 5- Direzione Generale della ricerca Azioni: Spese di personale per il programma, Interventi integrati di ricerca e sviluppo, Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati, Interventi di sostegno alla ricerca pubblica	CDR 7 - Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica; Azioni: Spese di personale per il programma Interventi integrati di ricerca e sviluppo Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati Interventi di sostegno alla ricerca pubblica
	Programma 17.23: <i>Valutazione e tutela della sicurezza della ricerca</i> CDR 8- Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca Azioni:



	<p>Spese di personale per il programma</p> <p>Supporto alla valutazione e tutela della sicurezza della ricerca</p> <p>Incentivazione di iniziative progettuali di ricerca degli enti pubblici e privati</p>
Missione 23: <i>Istruzione universitaria e formazione post-universitaria</i>	Missione 23: <i>Istruzione universitaria e formazione post-universitaria</i>
<p>Programma 23.1: <i>Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore</i></p> <p>CDR 4 - Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio</p> <p>Azioni: Spese di personale per il programma, Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore, Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari, Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari</p>	<p>Programma 23.1: <i>Diritto allo studio</i></p> <p>CDR 5 - Direzione generale del diritto allo studio;</p> <p>Azioni:</p> <p>Spese di personale per il programma</p> <p>Sostegno agli studenti tramite borse di studio, prestiti d'onore, attività culturali, sportive e ricreative</p> <p>Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari</p>
	<p>Programma 23.2: <i>Sviluppo della formazione post-universitaria</i></p> <p>CDR 6 - Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria;</p> <p>Azioni:</p> <p>Spese di personale per il programma</p> <p>Supporto alla programmazione dello sviluppo della formazione post universitaria</p>
<p>Programma 23.2: <i>Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica</i></p> <p>CDR 3 - Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore</p> <p>Azioni: Spese di personale per il programma, Spese di personale per il programma (docenti), Spese di</p>	<p>Programma 23.3: <i>Programmazione e valutazione delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica</i></p> <p>CDR 3 - Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore</p> <p>Azioni:</p> <p>Spese di personale per il programma</p>



<p>personale per il programma (personale amministrativo), Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura, Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria, Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa.</p>	<p>Supporto alla programmazione, finanziamento e valutazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica</p> <p>Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura.</p> <hr/> <p>Programma 23.4: <i>Pianificazione della didattica delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica</i></p> <p>CDR 4 - Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);</p> <p>Azioni:</p> <p>Spese di personale per il programma</p> <p>Spese di personale per il programma (docenti),</p> <p>Spese di personale per il programma (personale amministrativo)</p> <p>Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria</p> <p>Miglioramento dell'offerta universitaria e delle istituzioni AFAM.</p>
<p>Programma 23.3: <i>Sistema universitario e formazione post-universitaria</i></p> <p>CDR 3 - Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore</p> <p>Azioni: Spese di personale per il programma, Finanziamento delle università statali, Contributi a favore delle università non statali, Interventi di edilizia universitaria, Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario, Ammortamento mutui per edilizia universitaria</p>	<p>Programma 23.5: <i>Programmazione e valutazione del sistema universitario</i></p> <p>CDR 3 - Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore</p> <p>Azioni:</p> <p>Spese di personale per il programma</p> <p>Finanziamento delle università statali</p> <p>Contributi a favore delle università non statali</p> <p>Interventi di edilizia universitaria e ammortamento dei mutui per edilizia universitaria</p> <p>Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario</p>



<p>Programma 23.4: <i>Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca</i></p> <p>CDR 2 - Segretariato Generale</p> <p>Azioni: Spese di personale per il programma, Supporto alla programmazione e coordinamento delle politiche della formazione superiore e della ricerca</p>	<p>Programma 23.6: <i>Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca</i></p> <p>CDR 2 - Segretariato Generale</p> <p>Azioni: Spese di personale per il programma Supporto alla programmazione e coordinamento delle politiche della formazione superiore e della ricerca</p>
<p>Programma 23.5: <i>Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale</i></p> <p>CDR 6 - Direzione Generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione</p> <p>Azioni: Spese di personale per il programma, Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale, Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi, Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore</p>	<p>Programma 23.7: <i>Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale</i></p> <p>CDR 9 - Direzione Generale dell'internazionalizzazione</p> <p>Azioni: Spese di personale per il programma Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore</p>
<p>Missione 32: <i>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</i></p>	<p>Missione 32: <i>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</i></p>
<p>Programma 32.2: <i>Indirizzo politico</i></p> <p>CDR 1 - Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro</p> <p>Azioni: Ministro e Sottosegretari di Stato, Indirizzo politico-amministrativo, Valutazione e controllo strategico (OIV)</p>	<p>Programma 32.2: <i>Indirizzo politico</i></p> <p>CDR 1 - Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro</p> <p>Azioni: Ministro e Sottosegretari di Stato Indirizzo politico-amministrativo Valutazione e controllo strategico (OIV)</p>
<p>Programma 32.3: <i>Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza</i></p>	<p>Programma 32.3: <i>Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza</i></p>



<p>CDR 7 - Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali</p> <p>Azioni: Spese di personale per il programma, Gestione del personale, Gestione comune dei beni e servizi</p>	<p>CDR 10 - Direzione Generale del personale, del bilancio, dei servizi strumentali e della comunicazione</p> <p>Azioni:</p> <p>Spese di personale per il programma</p> <p>Gestione del personale</p> <p>Gestione comune dei beni e servizi</p>
--	---

Ai sensi dell'articolo 21, comma 17, della legge n. 196 del 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il MUR, le unità di voto parlamentare della legge di bilancio verranno ripartite in unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione, al fine di apportare le conseguenti modifiche allo stato di previsione del MUR.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente





Ministero dell'università e della ricerca
Ufficio legislativo

ANALISI TECNICO NORMATIVA

Provvedimento : schema di Decreto del Presidente della Repubblica, recante Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca .

Amministrazione competente: Ministero dell'università e della ricerca

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo del Ministero dell'università e della ricerca

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Gli obiettivi che vogliono realizzarsi tramite lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, in esame, sono, innanzitutto, di semplificazione dell'azione amministrativa, in linea con la modalità di definizione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero, disciplinata dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999, in combinato disposto con l'articolo 17, comma 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in base al quale sono determinate le norme regolatrici della materia, disponendo l'abrogazione delle norme vigenti.

Inoltre, lo schema di regolamento, oltre all'obiettivo di semplificare le procedure e gli interventi di competenza del Ministero, il regolamento persegue la finalità di adeguare l'organizzazione del Ministero alle importanti sfide e obiettivi trasversali da conseguire, nell'ambito del programma di governo, per i settori della formazione superiore e della ricerca nell'ambito delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.

Si tratta di un intervento di sistema perfettamente conforme alle finalità del governo, in particolare per le innovative prospettive di sviluppo complessivo della qualità del settore della formazione superiore e della ricerca.

Inoltre, la più analitica distinzione delle competenze stesse volta ad evitare "duplicazioni funzionali" corrisponde a precisi obiettivi di "specializzazione" delle articolazioni ministeriali e, conseguentemente, di maggiore efficacia ed efficienza amministrativa.



Tra le novità proposte rispetto alla vigente organizzazione del Ministero, occorre, infatti, sottolineare l'istituzione di nuove direzioni generali, più confacenti alle ampliate esigenze del sistema della formazione superiore e della ricerca, derivante da contesti nazionali e internazionali sempre più competitivi e contrassegnate da un costante sviluppo di innovazione tecnologica e formativa.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Le norme proposte si inseriscono nell'ambito del quadro normativo nazionale, di cui al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*” e al conseguente D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164, recante “*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*”.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Lo schema di regolamento in esame abroga e sostituisce interamente il vigente atto organizzatorio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Le norme sono compatibili con l'attuale assetto costituzionale inerente alla ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra stato e regioni. In particolare, risultano rispettati: la disposizione normativa di cui all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, nonché i principi di imparzialità, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa di cui all'articolo 97.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Le norme non presentano aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli altri enti locali, trattandosi di materia rimessa alla competenza esclusiva dello Stato.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Le disposizioni non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Le norme non contengono rilegificazioni, né la materia disciplinata è stata oggetto di rilegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Le norme sono coerenti con i principi giurisprudenziali e non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nelle materie interessate dal presente intervento normativo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Le presenti norme non presentano aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sussistenti nella materia oggetto della normativa di procedure di infrazione da parte della Commissione europea.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La normativa è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti della giurisprudenza al riguardo, né risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente al medesimo o ad analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulle medesime o analoghe materie in oggetto, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano la necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Il carattere specifico delle misure contemplate dall'intervento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario.



PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Nelle norme proposte non sono contenute nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel testo sono stati verificati e risultano corretti e aggiornati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non risultano effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Le norme proposte non hanno effetti retroattivi, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate, di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

L'articolo 11 prevede che all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti si provvede, sentiti il Segretario generale e i direttori generali interessati e sentite le organizzazioni sindacali, con un decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'[articolo 17, comma 4-bis, lettera e\), della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), e dell'[articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#). Il termine previsto è di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, lo stesso appare congruo considerata la tempistica, normativa prevista, dei procedimenti amministrativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione delle norme in esame sono stati utilizzati i dati già in possesso del Ministero dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso, quindi, necessario fare ricorso ad altre basi informative.



Ministero dell'università e della ricerca
Ufficio legislativo

Al Capo del Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi della Presidenza del
Consiglio dei Ministri

e, p.c.

Al Capo di Gabinetto del Ministero
dell'Università e della Ricerca

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca" – Dichiarazione di esclusione dall'AIR.

Con riferimento allo schema di decreto indicato in oggetto, si attesta che lo stesso rientra nei casi di esclusione dall'AIR, previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n.169.

Tale norma, infatti, stabilisce che l'esclusione dell'AIR è applicabile ai «*provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 4-bis e 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni*», ovvero ai provvedimenti concernenti l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri.

Inoltre, la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2018, recante «*Approvazione della Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre, n.169*», nel dare contenuto esplicativo alle cause di esclusione dall'AIR, fa riferimento proprio ai «*provvedimenti di organizzazione degli uffici e di riordino*» (paragrafo 4.2.1, lettera h).

il Vice Capo dell'Ufficio Legislativo
Dott.ssa Ilaria Rivera

Ilaria Rivera

VISTO 12 3 DIC. 2024

Il Capo Dipartimento
per gli affari giuridici e legislativi
(Pres. Francesca Quadri)

Francesca Quadri



[Handwritten mark]